

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 luglio 2022

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 2021, n. 14.

Modificazioni della legge provinciale sulla ricerca 2005 e della legge provinciale sul benessere familiare 2011. (22R00192) Pag. 1

LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 2021, n. 15.

Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15, relative al rinvio dell'applicabilità dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008, e integrazione dell'articolo 86-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015. (22R00193) Pag. 2

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2021, n. 16.

Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003, in materia di promozione dell'agricoltura biologica e di sostegno all'economia agricola. (22R00194) Pag. 3

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 agosto 2021, n. 0136/Pres.

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33. (22R00195) ... Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2021, n. 0141/Pres.


Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 8, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) e per la promozione dell'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo). (22R00196) . Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 settembre 2021, n. 0152/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa). (22R00197) Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 settembre 2021, n. 0153/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per il sostegno finanziario a favore dei Comuni che realizzano misure anche sotto forma di vantaggio fiscale per favorire l'occupazione e l'utilizzo dei locali a destinazione commerciale e dell'artigianato di servizio, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)). (22R00198) Pag. 23



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 settembre 2021, n. 0154/Pres.

Regolamento recante requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per l'insediamento e l'avvio di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande nei centri storici e nelle aree urbane, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)). (22R00199) *Pag.* 26

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 33.

Assestamento al Bilancio di previsione 2021-2023 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche di leggi regionali. (22R00200) *Pag.* 31

REGIONE SICILIA

LEGGE 6 agosto 2021, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica. (22R00201) *Pag.* 35

LEGGE 24 settembre 2021, n. 24.

Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie. (22R00204) *Pag.* 47

LEGGE 30 settembre 2021, n. 25.

Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Allegato 4/2, paragrafo 6.3. (22R00202) *Pag.* 49

LEGGE 30 settembre 2021, n. 26.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 e del rendiconto consolidato dell'esercizio 2019 di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (22R00203) *Pag.* 49



**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)**

LEGGE PROVINCIALE 14 giugno 2021, n. 14.

Modificazioni della legge provinciale sulla ricerca 2005 e della legge provinciale sul benessere familiare 2011.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 2 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/Sez. gen. del 15 giugno 2021)

(Omissis);

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI PER LA RICERCA

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 12-bis della legge provinciale 2 agosto 2005, n. 14 (legge provinciale sulla ricerca 2005)

1. Nel comma 1 dell'art. 12-bis della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: «lo sviluppo dell'economia locale» sono sostituite dalle seguenti: «lo sviluppo locale».

2. Nel comma 2 dell'art. 12-bis della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: «verso il mercato» sono sostituite dalle seguenti: «verso il sistema economico-sociale».

3. Al comma 3 dell'art. 12-bis della legge provinciale sulla ricerca 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima della lettera a) sono inserite le seguenti:

«0a) l'attività di comunicazione e disseminazione dei risultati della ricerca indipendente dei suoi fondatori e degli altri soggetti del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione previsti dall'art. 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e), su base non esclusiva, e non discriminatoria, anche allo scopo di stimolare il trasferimento tecnologico verso potenziali utilizzi e la valorizzazione dei risultati scientifico-tecnologici;

1a) lo sviluppo di iniziative formative e informative relative alle attività e ai risultati della ricerca dei fondatori, finalizzate a sensibilizzare il sistema dell'istruzione sull'importanza della ricerca e dell'innovazione, e lo sviluppo di programmi formativi rivolti a studenti universitari, dottorandi e ricercatore;

b) nella lettera a) le parole: «piattaforme tematiche e cluster tecnologici che vedono la partecipazione di soggetti pubblici e privati» sono sostituite dalle seguenti: «piattaforme tematiche e reti tecnologiche che vedono la partecipazione dei fondatori e di altri soggetti pubblici e privati»;

c) nella lettera a) le parole: «dalle imprese» sono soppresse;

d) nella lettera b) la parola: «avanzato» è soppressa;

e) nella lettera b) le parole: «con l'obiettivo di avvicinarle alle soluzioni prodotte dagli enti di ricerca, nonché delle start up territoriali; quest'attività è effettuata a partire dalle attività dei soci» sono sostituite dalle seguenti: «con l'obiettivo di stimolare l'attività di ricerca e le soluzioni prodotte dagli enti di ricerca»;

f) nella lettera c) le parole: «lo sviluppo di servizi finalizzati» sono sostituite dalle seguenti: «lo sviluppo di iniziative finalizzate»;

g) nella lettera c) le parole: «anche attraverso la creazione e conduzione di programmi» sono sostituite dalle seguenti: «anche attraverso la partecipazione a programmi».

4. Nel comma 5 dell'art. 12-bis della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: «nell'ambito dell'innovazione e del trasferimento tecnologico avanzato» sono soppresse.

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 12-ter della legge provinciale sulla ricerca 2005

1. Al comma 1 dell'art. 12-ter della legge provinciale sulla ricerca 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine della lettera a) sono inserite le parole: «lo statuto può prevedere la presenza di altri organi»;


b) nella lettera c) le parole: «massimo di sei componenti, riservando la quota di un terzo al genere meno rappresentato, nonché la previsione che, in caso di parità, il voto del presidente della fondazione HIT vale doppio» sono sostituite dalle seguenti: «massimo di cinque componenti, garantendo che due componenti appartengano al genere meno rappresentato, nonché la prevalenza del voto del presidente della fondazione HIT nei casi di parità»;

c) nella lettera e) le parole: «nominare due componenti del consiglio di amministrazione, di cui uno presidente della fondazione HIT» sono sostituite dalle seguenti: «nominare un componente del consiglio di amministrazione, che assume la carica di presidente della fondazione HIT».

Art. 3.

Modificazione dell'art. 20 della legge provinciale sulla ricerca 2005

1. Nel comma 1.1 dell'art. 20 della legge provinciale sulla ricerca 2005 le parole: «nell'ambito dell'attività di innovazione e trasferimento tecnologico avanzato d'interesse generale» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dell'attività di diffusione della conoscenza, di innovazione e trasferimento tecnologico d'interesse generale».



*Capo II*DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
NELLA CRESCITA CULTURALE

Art. 4.

Inserimento dell'art. 6-ter nella legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 (legge provinciale sul benessere familiare 2011)

1. Dopo l'art. 6-bis della legge provinciale sul benessere familiare 2011 è inserito il seguente:

«Art. 6-ter (*Interventi per favorire e sostenere le famiglie nella crescita culturale*). — 1. La provincia agevola le famiglie attraverso specifici interventi volti in particolare a consentire alle famiglie in difficoltà economica e alle famiglie numerose previste dall'art. 6, comma 1, di avvicinarsi alla cultura e di intraprendere percorsi culturali a favore dei figli.

2. Per le finalità del comma 1 la provincia riconosce un contributo erogato alle famiglie beneficiarie per il tramite delle scuole musicali, delle federazioni e di altri enti strumentali aderenti al progetto.

3. La provincia ripartisce a favore dei soggetti indicati nel comma 2 le risorse finalizzate all'intervento sulla base delle domande raccolte dai soggetti medesimi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi e ogni altro aspetto necessario all'attuazione di quest'articolo. Alle famiglie numerose previste dall'art. 6, comma 1, è riconosciuto il contributo per ogni figlio minorenni.»

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 2 provvede la fondazione Hub innovazione Trentino (HIT) con il proprio bilancio.

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 4, stimate nell'importo di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede integrando per i medesimi anni lo stanziamento della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 05 (Interventi per le famiglie), titolo 1 (Spese correnti). Alla relativa copertura si provvede riducendo, per i medesimi importi e per i medesimi anni, gli accantonamenti sui fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti). Per gli anni successivi si provvede a quantificare il relativo onere nei rispettivi bilanci provinciali.

3. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

4. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 2 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 14 giugno 2021

Il presidente della provincia: FUGATTI

22R00192

LEGGE PROVINCIALE 23 giugno 2021, n. 15.

Modificazioni dell'articolo 23 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15, relative al rinvio dell'applicabilità dell'articolo 86 della legge urbanistica provinciale 2008, e integrazione dell'articolo 86-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/Sez. gen. del 23 giugno 2021)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:


Art. 1.

Modificazioni dell'art. 23 della legge provinciale 28 dicembre 2020, n. 15: rinvio dell'applicabilità dell'art. 86 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008)

1. Nel comma 8 dell'art. 23 della legge provinciale n. 15 del 2020 le parole: «dal 1° luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dal 31 dicembre 2021».

2. Nel comma 8 dell'art. 23 della legge provinciale n. 15 del 2020 le parole: «dopo il 1° luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2021».

3. Nelle lettere *a)* e *c)* del comma 8 dell'art. 23 della legge provinciale n. 15 del 2020 le parole: «entro il 30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 dicembre 2021».



Art. 2.

Integrazione dell'art. 86-bis della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 (legge provinciale per il governo del territorio 2015)

1. Dopo il comma 3 dell'art. 86-bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, gli interventi che hanno ad oggetto l'efficientamento energetico degli immobili, con esclusione di quelli che comportano la demolizione e la ricostruzione, sono considerati interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzati previa presentazione della Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prevista dall'art. 78-bis. In tal caso non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo e nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o dei provvedimenti di sanatoria della costruzione o è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente il 1° settembre 1967. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto d'intervento nell'ambito dell'attività di vigilanza.»

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Questa legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 23 giugno 2021

Il presidente della provincia: FUGATTI

22R00193

LEGGE PROVINCIALE 28 luglio 2021, n. 16.

Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003, in materia di promozione dell'agricoltura biologica e di sostegno all'economia agricola.

(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 29/Sez. gen. del 28 luglio 2021).

(Omissis).

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI DEL TITOLO I DELLA LEGGE PROVINCIALE 28 MARZO 2003, N. 4 (LEGGE PROVINCIALE SULL'AGRICOLTURA 2003)

Art. 1.

Inserimento dell'art. 1-bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'art. 1 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Tavolo verde e forme di collaborazione e concertazione*). — 1. Al fine di favorire la concertazione con i principali attori dell'agricoltura trentina, la provincia, in relazione all'importanza strategica delle attività agricole per lo sviluppo socio-economico, per una produzione agroalimentare di qualità, per il mantenimento del territorio e del paesaggio e per il perseguimento delle finalità indicate da questa legge e dalle altre normative di settore, promuove idonee e sistematiche forme di collaborazione e consultazione dei soggetti maggiormente rappresentativi del settore agricolo e agroalimentare.

2. Per i fini del comma 1, con deliberazione della giunta provinciale, è istituito il tavolo verde provinciale, presieduto dall'assessore competente in materia di agricoltura e finalizzato alle attività di analisi, condivisione e sviluppo delle linee generali di intervento volte alla valorizzazione dell'intero comparto agricolo; i membri del tavolo verde non hanno titolo ad alcun compenso per la partecipazione alle attività del tavolo. Il presidente del tavolo di volta in volta invita i soggetti previsti dal comma 1, in relazione agli argomenti trattati.

3. Il tavolo verde previsto dal comma 2 può articolarsi in tavoli tematici, tra i quali quello per l'agricoltura biologica.»

Art. 2.

Inserimento dell'art. 1-ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'art. 1-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«Art. 1-ter (*Linee guida per lo sviluppo dell'agricoltura trentina*). — 1. La provincia determina gli obiettivi, gli indirizzi e le priorità per il perseguimento delle finalità di questa legge e per assicurare le più efficaci e funzionali forme di raccordo e integrazione tra le diverse modalità di produzione agricola attraverso la definizione di linee guida, in armonia con gli indirizzi definiti a livello nazionale e dell'Unione europea e in coerenza con il programma di sviluppo provinciale.



2. Una specifica sezione delle linee guida è dedicata allo sviluppo della produzione biologica.

3. Le linee guida hanno durata pari alla legislatura provinciale e sono approvate dalla giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del consiglio provinciale.

4. La provincia assicura il monitoraggio costante dell'attuazione delle linee guida. Il monitoraggio indica gli elementi per l'eventuale loro revisione e aggiornamento nonché gli elementi per l'elaborazione di una relazione di fine legislatura sullo stato dell'agricoltura trentina.».

Art. 3.

Integrazioni dell'art. 4 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Nel comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 dopo le parole: «Fatto salvo» sono inserite le seguenti: «quanto stabilito dal comma 3-bis e».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 4 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«3-bis. Se i contributi sono concessi applicando la normativa europea in materia di aiuti di Stato d'importanza minore (*de minimis*) non si applica il limite percentuale massimo di agevolazione previsto dal primo periodo del comma 3. Resta fermo il rispetto del massimale triennale stabilito dalla medesima normativa europea nonché, ove previste, delle percentuali massime di agevolazione stabilite da questo titolo o dalla giunta provinciale con propria deliberazione.».

Art. 4.

Modificazioni dell'art. 15-ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. La rubrica dell'art. 15-ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituita dalla seguente: «Contributi a sostegno della transizione ecologica e digitale».

2. Dopo il comma 1-quinquies dell'art. 15-ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inseriti i seguenti:

«1-sexies. Per il perseguimento degli obiettivi dell'Unione europea per la transizione ecologica e digitale, al fine di implementare meccanismi virtuosi d'innovazione tecnologica e digitale e accrescere il livello di sostenibilità dell'agricoltura, possono essere concessi contributi per la realizzazione di progetti di sviluppo tecnologico, anche a carattere sperimentale ed evolutivi di iniziative progettuali avviate nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) o nell'ambito dei gruppi operativi istituiti ai sensi della lettera h ter) del comma 1 dell'art. 49.

1-septies. I contributi previsti dal comma 1-sexies possono essere concessi, fino alla percentuale massima dell'80 per cento della spesa ammessa, e comunque nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai soggetti indicati dall'art. 2 nonché ai gruppi operativi istituiti ai sensi della disciplina dell'Unione europea concernente il partenariato europeo per l'innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura e ai sensi della lettera h ter) del comma 1 dell'art. 49.».

3. Il comma 2 dell'art. 15-ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«2. La giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di quest'articolo, anche in relazione alle caratteristiche e alla durata dei progetti; nella definizione della misura tiene conto del regime di cumulabilità previsto dalla normativa dell'Unione europea. Resta ferma la cumulabilità della misura con altri interventi, anche statali, che non costituiscono aiuti di Stato.».

Art. 5.

Integrazione dell'art. 45 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo il comma 3 dell'art. 45 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«3-bis. Ai soggetti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere a), b), d), e) e i), in fase di conversione dalla produzione tradizionale a quella effettuata secondo le norme sulla produzione biologica, può essere concesso un contributo fino alla misura massima dell'80 per cento, a copertura delle maggiori spese per l'acquisto di prodotti per l'alimentazione dei pesci. Tale contributo è limitato al periodo di conversione ed è concesso in applicazione della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti d'importanza minore (*de minimis*) nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».

Art. 6.

Integrazione dell'art. 46 della legge provinciale sull'agricoltura 2003


1. Alla fine della lettera e) del comma 1 dell'art. 46 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 sono inserite le parole: «, nonché acquisto di macchine e attrezzature».

Art. 7.

Modificazioni dell'art. 47 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Il comma 4 dell'art. 47 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«4. Agli operatori iscritti nell'elenco provinciale degli operatori biologici possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 100 per cento delle spese sostenute, per un periodo massimo di cinque anni, per il controllo e per la certificazione del processo produttivo biologico. Le domande di agevolazione sono presentate dall'operatore biologico o dall'organismo di controllo prescelto dall'operatore, espressamente delegato alla presentazione della domanda e all'incasso del contributo in nome e per conto dell'operatore stesso, o dai centri autorizzati di assistenza agricola previsti dall'art. 59 per conto dell'operatore biologico e sulla base di specifico mandato scritto. La giunta provinciale individua criteri, condizioni e modalità di presentazione delle domande e la documentazione necessaria da allegare.».



2. Dopo il comma 4 dell'art. 47 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«4-bis. Allo scopo di favorire la costituzione e lo sviluppo dei distretti biologici riconosciuti ai sensi di questa legge e per la realizzazione del progetto economico territoriale previsto dall'art. 66-ter, può essere concesso, per un periodo di quattro anni, un contributo fino alla misura massima dell'80 per cento delle spese di avviamento sostenute nel primo anno, ridotto del 10 per cento per ciascun anno d'esercizio successivo, ai soggetti previsti dall'art. 66-ter, secondo le modalità stabilite con deliberazione della giunta provinciale, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato.»

Art. 8.

Modificazioni dell'art. 48 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo il comma 4 dell'art. 48 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«4.1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare nonché la costituzione, lo sviluppo e il rafforzamento dei distretti del cibo, come definiti e individuati ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), la provincia promuove accordi di filiera e di distretto a rilevanza provinciale o interprovinciale tra gli operatori delle filiere, ivi comprese le organizzazioni di produttori.»

2. La lettera *b)* del comma 4-bis dell'art. 48 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituita dalla seguente:

«*b)* l'individuazione, la costituzione e lo sviluppo dei distretti del cibo previsti dal comma 4.1, le cui caratteristiche sono definite con deliberazione della giunta provinciale.»

Art. 9.

Inserimento dell'art. 49-bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'art. 49 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«Art. 49-bis (*Sistemi per la conoscenza e l'innovazione in agricoltura*). — 1. La provincia promuove l'organizzazione dei sistemi per la conoscenza e l'innovazione in agricoltura (*agricultural knowledge and innovation systems - AKIS*) al fine di:

a) rafforzare la competitività delle imprese agricole mediante l'incremento dell'efficienza delle aziende, il miglioramento e la valorizzazione degli aspetti qualitativi e di salubrità dei prodotti agricoli, la promozione dei processi produttivi rispettosi della salute dei consumatori, dell'ambiente e del benessere degli animali;

b) promuovere lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali, contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e alla tutela della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli *habitat* e i paesaggi;

c) favorire la diversificazione produttiva promuovendo, in particolare, la riconversione verso produzioni orientate a un'agricoltura ecosostenibile e agroambientale;

d) valorizzare la multifunzionalità delle imprese agricole;

e) promuovere lo sviluppo integrato ed equilibrato delle aree rurali mediante la valorizzazione del paesaggio rurale e della biodiversità, la salvaguardia del tessuto economico, sociale e culturale.

2. Con deliberazione della giunta provinciale, sentito il parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale, sono definiti i criteri e le modalità per l'organizzazione degli AKIS valorizzando le collaborazioni con gli enti e gli istituti di ricerca operanti nel territorio provinciale, con gli enti strumentali della provincia e, in particolare, il ruolo della Fondazione Edmund Mach rispetto alle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico in agricoltura e favorendo lo scambio di buone pratiche con le regioni limitrofe e le altre regioni europee.»

Art. 10.

Integrazione dell'art. 50 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo il comma 1 dell'art. 50 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«1-bis. La provincia implementa il sistema informativo agricolo provinciale (SIAP) con le informazioni riguardanti le superfici gestite con metodo biologico, assicurando il raccordo con il sistema informativo nazionale.»

Art. 11.


Sostituzione dell'art. 55-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'art. 55-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 55-bis (*Interventi per contrastare la diffusione di organismi nocivi*). — 1. La provincia disciplina l'organizzazione del servizio fitosanitario regionale e assicura l'attività di protezione delle piante nell'ambito del territorio provinciale secondo quanto previsto dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 (Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625).

2. La struttura provinciale competente in materia di agricoltura svolge sul territorio provinciale le funzioni di servizio fitosanitario regionale previste dall'art. 6 del decreto legislativo n. 19 del 2021 e assume a tal fine la denominazione di "servizio fitosanitario provinciale".

3. Il servizio fitosanitario provinciale riceve da chiunque ne venga a conoscenza, compresi gli operatori privati, gli enti pubblici e privati e ogni altra istituzione scientifica, le comunicazioni relative al ritrovamento di organismi nocivi, secondo quanto previsto dall'art. 28 del decreto legislativo n. 19 del 2021.



4. Nell'ambito dell'attività di protezione delle piante, compresa la gestione dell'emergenza, prevista dall'art. 3 del decreto legislativo n. 19 del 2021, il servizio fitosanitario provinciale svolge tale attività anche con il concorso delle associazioni rappresentative dei produttori ortofrutticoli trentini e degli enti di ricerca in materia agricola.

5. La giunta provinciale con propria deliberazione individua le procedure e le modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative, al fine di assicurare l'immediata risposta operativa nel caso delle emergenze fitosanitarie, anche nel caso di terreni abbandonati o incolti.

6. Fermo restando quanto disposto dal servizio fitosanitario nazionale in applicazione del decreto legislativo n. 19 del 2021, la provincia individua le misure, anche fitosanitarie, per contrastare la diffusione sul territorio provinciale di organismi nocivi ai vegetali non regolamentati dalla normativa statale o europea, già presenti sul territorio provinciale, per tutelare le produzioni agricole, il patrimonio forestale e il territorio dal pericolo di danni derivanti dagli organismi nocivi delle piante.».

Capo II

MODIFICAZIONI DEL CAPO I DEL TITOLO II DELLA LEGGE PROVINCIALE SULL'AGRICOLTURA 2003

Art. 12.

Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. La rubrica del capo I del titolo II della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituita dalla seguente: «Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica in Provincia di Trento».

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 65 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'art. 65 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 65 (*Oggetto e finalità*). — 1. La provincia riconosce la funzione ambientale, sociale ed economica della produzione biologica in quanto diretta a:

a) salvaguardare la biodiversità e le risorse naturali, il benessere degli animali e il miglioramento dello stato dei suoli, delle acque, dell'aria e dell'equilibrio ecologico;

b) garantire la qualità degli alimenti, la sicurezza alimentare e la tutela dei consumatori, concorrendo inoltre alla tutela del paesaggio rurale e della salute, nonché agli obiettivi dello sviluppo rurale, attraverso la promozione di filiere agroalimentari di qualità, che sostengono il reddito degli agricoltori anche mediante un'adeguata remunerazione del prodotto biologico.

2. La produzione biologica riguarda i prodotti provenienti dall'agricoltura, incluse l'acquacoltura e l'apicoltura, e i prodotti derivanti da tali prodotti, quando sono ottenuti, preparati, etichettati, distribuiti, immessi sul mercato, o sono destinati ad esserlo, e in particolare:

a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale produttivo vegetale;

b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;

c) mangimi.

3. Questa legge detta la disciplina per:

a) l'attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di produzione biologica, di etichettatura dei prodotti biologici e relativa certificazione, con particolare riferimento al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;

b) la partecipazione e la collaborazione con gli organi dell'amministrazione statale al sistema di controllo del settore biologico;

c) lo sviluppo e la promozione della produzione biologica nel territorio provinciale, compresi i distretti biologici.

4. La produzione realizzata con metodo di agricoltura biodinamica, nel rispetto della disciplina europea in materia di agricoltura biologica, rientra nell'ambito di applicazione di questa legge.».

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 66 della legge provinciale sull'agricoltura 2003


1. L'art. 66 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 66 (*Definizioni*). — 1. Ai fini di questa legge si applicano le definizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici, comprese quelle previste dal regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017 (regolamento sui controlli ufficiali), e dal regolamento (UE) 2018/848, nonché le seguenti definizioni:

a) filiera biologica provinciale: accordo stipulato formalmente fra imprese iscritte nell'elenco provinciale degli operatori biologici, finalizzato alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti biologici, che sono realizzate interamente nel territorio provinciale;

b) filiera biologica agroalimentare corta locale: filiera di approvvigionamento di prodotti biologici agroalimentari formata da un numero limitato di operatori quali produttori, trasformatori e distributori con sede nel territorio provinciale, nella quale è presente al massimo un intermediario fra l'operatore e il consumatore;

c) controllo: attività finalizzata a verificare che gli operatori biologici operino in conformità alle disposizioni previste dalla normativa europea, statale e provinciale in materia di produzione biologica;



d) vigilanza: attività di verifica effettuata sugli organismi di controllo ai sensi della normativa europea, statale e provinciale.».

Art. 15.

Inserimento dell'art. 66-bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'art. 66 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«Art. 66-bis (*Iniziativa di promozione, ricerca e formazione per il settore biologico*). — 1. Al fine di favorire l'utilizzo delle produzioni realizzate con metodo biologico la provincia promuove le seguenti attività:

a) le iniziative volte all'incremento delle superfici agricole e delle produzioni zootecniche, dell'acquacoltura e dell'apicoltura condotte con metodo biologico;

b) l'uso sostenibile delle risorse, la tutela degli ecosistemi nonché il mantenimento e la prevenzione da inquinamenti e contaminazioni delle superfici indicate nella lettera a), favorendo, se possibile, l'accorpamento di quelle a conduzione biologica e la creazione di sistemi collettivi di difesa attiva;

c) i progetti anche sperimentali per l'innovazione nelle modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari al fine di razionalizzare e contenere il loro utilizzo, ridurne la deriva e accrescere il livello di sostenibilità complessiva delle produzioni agricole;

d) il monitoraggio delle produzioni e dei relativi aspetti economici, anche per una valutazione degli esiti in relazione all'andamento del mercato e ai rapporti con la produzione integrata;

e) l'utilizzo di prodotti fitosanitari e di mezzi tecnici ammessi per le produzioni biologiche nelle aree destinate a verde pubblico e privato;

f) le azioni finalizzate alla conoscenza delle tematiche e dei metodi relativi all'agricoltura biologica, comprese mostre, incontri e convegni;

g) gli interventi di sostegno allo sviluppo delle attività di formazione, assistenza tecnica e trasferimento tecnologico rivolte agli operatori biologici;

h) le iniziative dirette a diffondere le strategie e gli strumenti dell'agricoltura di precisione e dell'agricoltura 4.0;

i) l'informazione, la sensibilizzazione e l'educazione ambientale e al consumo alimentare, con particolare riferimento alla coltivazione biologica, anche rispetto alla tematica della transizione ecologica;

j) le iniziative per una maggiore diffusione e valorizzazione dei prodotti biologici, anche attraverso percorsi tematici a valenza turistica;

k) le iniziative per la promozione e per l'aggregazione delle aziende biologiche, anche attraverso la costituzione e lo sviluppo di distretti biologici e la collaborazione tra i medesimi;

l) le azioni finalizzate allo studio, alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità d'interesse agricolo e alimentare;

m) le iniziative di sostegno alla costituzione di filiere biologiche agroalimentari corte locali e all'avvio di mercati locali dell'agricoltura biologica o settori di essi che commercializzano prodotti biologici;

n) la costituzione e il riconoscimento di organismi e strutture di promozione e aggregazione del prodotto biologico;

o) le iniziative per migliorare il sistema di garanzie del biologico, sia a favore dei consumatori che per un'equa concorrenza tra produttori biologici;

p) le iniziative per valorizzare l'uso di prodotti biologici locali nella ristorazione collettiva pubblica e privata.

2. La giunta provinciale, con propria deliberazione, individua le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.

3. La provincia attiva iniziative di sperimentazione e ricerca, nonché attività formative e di assistenza tecnica riguardanti il settore biologico, anche attraverso il coinvolgimento della Fondazione Edmund Mach.».

Art. 16.

Inserimento dell'art. 66-ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'art. 66-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«Art. 66-ter (*Distretti biologici d'interesse provinciale*). — 1. La provincia promuove e sostiene, nell'ambito dei distretti del cibo previsti dall'art. 13 del decreto legislativo n. 228 del 2001, la costituzione e lo sviluppo di distretti biologici d'interesse provinciale.

2. Ai fini di questa legge il distretto biologico è un sistema produttivo locale integrato a vocazione agricola che si caratterizza per:


a) la presenza significativa, all'interno dell'ambito territoriale agricolo del distretto, di attività di coltivazione, allevamento, raccolta spontanea, trasformazione, preparazione e commercializzazione di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie culturali, di allevamento e di trasformazione tipiche locali;

c) l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'ambito territoriale del distretto;

d) la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, comprese le aree espressione di caratteri identitari del territorio e quelle del sistema delle aree protette provinciali disciplinate dal titolo V della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007);

e) la sostenibilità ambientale e il limitato uso dei prodotti fitosanitari.



3. I distretti biologici, a partire dal ruolo degli operatori biologici, svolgono una preminente funzione di natura culturale e di stimolo e promozione dello sviluppo sostenibile, e sono costituiti per:

a) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici, nonché le attività di informazione e di comunicazione riguardanti il settore biologico, anche collaborando con gli enti culturali e di ricerca del territorio;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale alla conversione e al mantenimento della produzione biologica, compatibilmente con le condizioni ambientali e di mercato, con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo socio-economico attento alla conservazione delle risorse naturali e locali, e di diffondere l'impiego oculato di queste risorse nei processi produttivi, in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e la specificità territoriale, secondo i criteri dell'economia circolare;

c) favorire la tutela e la preservazione delle tradizioni colturali locali e della biodiversità agricola e naturale, perseguendo il raggiungimento e il mantenimento di un'elevata qualità ambientale del territorio e la tutela delle qualità intrinseche dei prodotti biologici, anche al fine di prevenire la loro contaminazione accidentale, nonché la conservazione e la tutela del patrimonio naturalistico e paesaggistico;

d) promuovere la diffusione e la valorizzazione delle produzioni biologiche realizzate e dei servizi offerti nell'ambito del distretto, anche attraverso piattaforme informatiche;

e) favorire la coesione sociale e il senso d'identità nella comunità del distretto, nonché la conoscenza del metodo biologico;

f) rafforzare l'integrazione con le altre attività economiche presenti nell'ambito del distretto e promuovere e sostenere l'avvio e lo sviluppo di attività collegate alla produzione biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica, il turismo rurale, l'artigianato e l'agricoltura sociale;

g) favorire il rafforzamento delle filiere biologiche provinciali e il loro sviluppo in un ambito territoriale delimitato e omogeneo;

h) promuovere la realizzazione di progetti di innovazione, anche riferiti a iniziative di risparmio energetico e di riciclo dei rifiuti, con la partecipazione degli operatori, anche organizzati, e di enti di ricerca, nonché la diffusione delle pratiche innovative individuate.

4. Il distretto biologico si costituisce mediante accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati di ambiti omogenei, che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale.

5. Nell'accordo i soggetti aderenti individuano, in particolare:

a) l'ambito territoriale interessato dal distretto;

b) gli impegni e gli obblighi di ciascun soggetto aderente nonché un progetto economico territoriale volto alla realizzazione degli obiettivi indicati dal comma 3;

c) le modalità per lo svolgimento in modo integrato delle attività del distretto;

d) le modalità di partecipazione alle decisioni dei soggetti aderenti, inerenti alle attività del distretto.

6. Il riconoscimento del distretto biologico avviene con deliberazione della giunta provinciale, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei criteri e alle condizioni stabilite ai sensi del comma 7.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest'articolo la giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale, stabilisce i requisiti, le modalità, gli strumenti, i criteri e le condizioni per l'individuazione, la costituzione e il funzionamento dei distretti biologici, le forme di coordinamento e di partecipazione e quanto altro necessario per l'attuazione di quest'articolo. La giunta provinciale definisce inoltre le linee generali del progetto economico territoriale.».

Art. 17.

Sostituzione dell'art. 67 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'art. 67 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 67 (*Autorità di controllo e di vigilanza in Provincia di Trento*). — 1. Nell'ambito del sistema di controllo previsto dalla normativa vigente, la provincia è l'autorità preposta al controllo e all'applicazione della normativa in materia di produzione biologica sul proprio territorio.

2. All'attuazione del sistema di controllo provvedono anche gli organismi di controllo autorizzati secondo quanto previsto dall'art. 68.

3. La provincia è l'autorità preposta alla vigilanza sugli organismi di controllo.


4. La provincia può concedere deroghe relative all'utilizzo di materiale riproduttivo vegetale non biologico, di animali non biologici e di mangimi proteici non biologici, al divieto di produzione parallela convenzionale e biologica, nonché ulteriori deroghe alle norme di produzione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea in materia.».

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 68 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'art. 68 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 68 (*Organismi di controllo*). — 1. Possono svolgere le funzioni di organismo di controllo nel territorio provinciale gli enti autorizzati a livello statale, previa presentazione di una comunicazione alla struttura provinciale competente.».



Art. 19.

Inserimento dell'art. 68-bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'art. 68 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«Art. 68-bis (*Attività degli organismi di controllo*).

— 1. Gli organismi di controllo effettuano i controlli sugli operatori previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di produzione biologica e relativa certificazione e dalle disposizioni impartite dalla struttura provinciale competente, sulla base di un programma annuale di controllo che definisce:

a) il numero totale degli operatori assoggettati al 31 dicembre dell'anno precedente alla data del controllo all'organismo di controllo, con l'indicazione del numero degli operatori per singola attività;

b) il numero totale delle visite ispettive da eseguire nell'anno, con la specificazione del numero di visite annunciate, senza preavviso e a campione o supplementari, nonché del numero e della tipologia di campioni da prelevare e analizzare;

c) una tabella con l'indicazione del numero di visite e dei campioni da eseguire, nonché il numero del personale ispettivo impiegato, suddiviso per mese e per tipologia di attività svolta dall'operatore.

2. Per lo svolgimento delle attività di controllo si applica, per quanto non disposto da quest'articolo, l'art. 5, commi da 3 a 10 e comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2018, n. 20 (Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica, predisposto ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n. 154, e ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170).».

Art. 20.

Sostituzione dell'art. 69 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'art. 69 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 69 (*Obblighi degli organismi di controllo*). —

1. Fermo restando il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa europea e statale, gli organismi di controllo sono tenuti a:

a) collaborare e partecipare a eventuali azioni di controllo aggiuntive su operatori biologici e su comparti produttivi biologici, su indicazione e in coordinamento con la struttura provinciale competente;

b) dare immediata comunicazione alla struttura provinciale competente in caso di revoca dell'autorizzazione statale;

c) dare immediata comunicazione alla struttura provinciale competente delle violazioni commesse dagli operatori iscritti all'elenco provinciale degli operatori biologici, previsto dall'art. 74, delle conseguenti misure applicate in caso di accertamento di irregolarità, di infrazioni o di inosservanze ai sensi dell'art. 68-bis, comma 2, nonché dell'esito del relativo adempimento;

d) trasmettere alla struttura provinciale competente, entro il 28 febbraio di ogni anno:

1) l'elenco degli operatori controllati e di quelli riconosciuti idonei alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;

2) una relazione dettagliata sull'attività di controllo svolta e sui provvedimenti adottati nel corso dell'anno precedente;

3) il programma annuale di controllo previsto dall'art. 68-bis;

4) le relazioni delle verifiche interne e dei riesami periodici relativi al proprio accreditamento per la certificazione di prodotto biologico;

e) partecipare a incontri di coordinamento organizzati dalla struttura provinciale competente sul tema della certificazione biologica per garantire l'efficienza del sistema di controllo;

f) conservare i fascicoli di controllo per almeno cinque anni successivi all'esclusione dal sistema di controllo o al recesso dell'operatore biologico secondo quanto previsto dalla disciplina statale;

g) fornire al personale impiegato per le attività di controllo e certificazione istruzioni chiare, precise e aggiornate sui propri compiti e responsabilità;

h) consegnare alla struttura provinciale competente, in caso di scioglimento dell'organismo o di revoca dell'autorizzazione, la documentazione inerente i controlli effettuati sugli operatori provinciali;

i) osservare le disposizioni impartite dalla struttura provinciale competente relative all'esercizio dell'attività di controllo;

j) redigere e tenere aggiornato un elenco dei prodotti certificati, corrispondente alle categorie commerciali, nel quale ogni prodotto è seguito dalla denominazione del licenziatario;

k) consentire alla struttura provinciale competente, e alle autorità competenti per l'esercizio della vigilanza, l'accesso ai propri uffici e agli impianti, e fornire qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria;

l) in caso di subentro, trasferire il fascicolo di controllo all'organismo di controllo subentrante entro quindici giorni dalla notifica di variazione;


m) nei confronti degli operatori biologici, a:

1) controllare il rispetto delle specifiche norme tecniche e amministrative impartite dalla struttura provinciale competente;

2) adottare, in caso di irregolarità o infrazioni, i provvedimenti conseguenti a carico degli operatori, anche se receduti o esclusi dal sistema di controllo, per fatti antecedenti al recesso o all'esclusione;

3) rifiutare la notifica di variazione per cambio di organismo di controllo se a carico dell'operatore sono state emesse misure a seguito di irregolarità o infrazioni ed esse non sono state risolte;

4) rifiutare la notifica di assoggettamento al sistema di un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso di esclusione per morosità;



5) rilasciare all'operatore risultato idoneo, entro novanta giorni dalla notifica, la certificazione dell'operatore biologico e il certificato di conformità del prodotto.».

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 70 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'art. 70 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 70 (*Vigilanza sugli organismi di controllo*). —

1. La struttura provinciale competente svolge l'attività di vigilanza sugli organismi di controllo operanti nel territorio provinciale.

2. L'attività di vigilanza consiste nella verifica periodica dei seguenti aspetti:

a) il mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e provinciale per gli organismi di controllo;

b) l'efficacia, l'efficienza e l'imparzialità delle procedure di controllo adottate;

c) l'imparzialità e il comportamento non discriminatorio in merito all'accesso degli operatori nel sistema;

d) la corretta applicazione delle disposizioni impartite.

3. La struttura provinciale competente svolge l'attività di vigilanza collaborando anche con altre autorità provinciali, regionali e nazionali competenti in materia di ispezioni e controlli nel settore agroalimentare, secondo accordi e protocolli d'intesa che prevedono procedure di condivisione e di scambio, anche elettronico, di documenti e informazioni. La struttura provinciale competente può predisporre eventuali programmi e protocolli operativi per una migliore efficacia dell'attività di vigilanza, che possono prevedere sopralluoghi presso gli organismi di controllo operanti nel territorio e presso gli operatori.

4. Se l'autorizzazione di un organismo di controllo è revocata dalle competenti autorità statali gli operatori assoggettati al controllo dell'organismo revocato provvedono alla scelta di un altro organismo di controllo entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'adozione del provvedimento di revoca da parte della struttura provinciale competente.».

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'art. 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 71 (*Sanzioni amministrative pecuniarie per gli organismi di controllo*). — 1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni di questa legge commesse dagli organismi di controllo si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 8 del decreto legislativo n. 20 del 2018.

2. Per le violazioni non espressamente richiamate nell'art. 8 del decreto legislativo n. 20 del 2018 e per le altre violazioni di questa legge e del regolamento di

esecuzione, l'organismo di controllo e chiunque riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'organismo di controllo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale è punito con una sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). La struttura provinciale competente emette l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione previste dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della provincia. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificatasi nei cinque anni precedenti. A questo scopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, la giunta provinciale fissa i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore a questo limite.

4. Il regolamento di esecuzione individua le violazioni per le quali si applica l'istituto del temperamento delle sanzioni amministrative previsto dalla legge provinciale 27 agosto 1982, n. 20 (Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative).».

Art. 23.

Inserimento dell'art. 71-bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'art. 71 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«Art. 71-bis (*Sistema di certificazione*). — 1. Per il sistema di certificazione si applica quanto previsto dagli articoli 34 e 35 del regolamento (UE) 2018/848.».

Art. 24.

Inserimento dell'art. 71-ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'art. 71-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:


«Art. 71-ter (*Certificazione di gruppi di operatori biologici*). — 1. Per la certificazione di gruppi di operatori biologici si applica l'art. 36 del regolamento (UE) 2018/848.

2. Il regolamento di esecuzione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, può definire:

a) i requisiti strutturali ed economici che i singoli membri del gruppo devono possedere;

b) le responsabilità dei singoli membri del gruppo di operatori;

c) i criteri atti a determinare la prossimità geografica dei membri del gruppo, come la condivisione di strutture o siti;



d) il sistema dei controlli interni, compresi l'ambito, il contenuto e la frequenza dei controlli da effettuare e i criteri atti a individuare le carenze nella creazione o nel funzionamento del sistema di controlli interni;

e) le caratteristiche soggettive, la composizione e la dimensione di un gruppo di operatori, nonché le caratteristiche delle produzioni che possono usufruire della certificazione di gruppo e i criteri di compatibilità con la certificazione individuale;

f) i documenti e i sistemi di tenuta delle registrazioni, il sistema di tracciabilità interna e l'elenco degli operatori;

g) lo scambio di informazioni tra un gruppo di operatori e le autorità competenti, la struttura provinciale competente e gli organismi di controllo.».

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 72 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'art. 72 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 72 (*Obblighi degli operatori*). — 1. Fermi restando gli obblighi concernenti la certificazione, gli operatori devono:

a) tenere, anche con modalità elettroniche, le registrazioni delle operazioni colturali e di commercializzazione dei prodotti biologici, o in conversione, effettuate;

b) effettuare tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste nell'esercizio dell'attività di controllo e richieste dall'organismo di controllo;

c) adottare le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità delle attività;

d) fornire, sotto forma di dichiarazione, e aggiornare, ove necessario:

1) la descrizione completa delle unità di produzione biologica, o in conversione, e delle attività;

2) le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità delle attività e prevenire i rischi di contaminazione;

3) gli impegni a informare e ad accettare lo scambio di informazioni con l'autorità competente o l'autorità o l'organismo di controllo, previsti dalla disciplina europea vigente;

e) eseguire le misure adottate dall'organismo di controllo, anche se successive al recesso o all'esclusione dell'operatore, per fatti antecedenti l'esclusione o il recesso;

f) in caso di soppressione delle indicazioni riferite alla produzione biologica, informare per iscritto gli acquirenti del prodotto circa l'avvenuta soppressione delle indicazioni dalle produzioni;

g) non presentare, in caso di esclusione, una nuova domanda di notifica prima che siano trascorsi due anni dalla data della misura di esclusione, fatta salva l'esclusione di morosità;

h) adottare un sistema che consenta la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti biologici in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione;

i) comunicare preventivamente all'organismo di controllo la tipologia di contabilità e tracciabilità utilizzata;

j) mettere a disposizione dell'organismo di controllo e delle autorità competenti in materia di controllo e vigilanza i registri previsti dalla lettera a);

k) comunicare periodicamente all'organismo di controllo la natura e la quantità di prodotto biologico, o in conversione, immesso sul mercato;

l) comunicare tempestivamente all'organismo di controllo i reclami ricevuti dai clienti e l'esito dei controlli svolti dalle autorità competenti in caso di contestazioni di non conformità;

m) fornire le informazioni previsionali sulle produzioni biologiche se previsto dalla normativa statale vigente.

2. La giunta provinciale con propria deliberazione può definire la forma, i contenuti e i requisiti che devono avere le registrazioni, le dichiarazioni, la documentazione e le misure pratiche individuate nel comma 1, nonché i casi in cui gli obblighi previsti dal comma 1 possono essere assolti anche in forma associata.».

Art. 26.

Inserimento dell'art. 72-bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003


1. Dopo l'art. 72 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«Art. 72-bis (*Sanzioni amministrative pecuniarie per gli operatori*). — 1. Salvo che il fatto costituisca reato, se l'operatore non consente o impedisce le verifiche dell'organismo di controllo, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, se l'operatore omette di mettere in atto gli adempimenti prescritti a seguito dell'accertamento in via definitiva di un'infrazione che comporta la sospensione della certificazione, è punito, anche se non più inserito nel sistema di controllo a seguito di esclusione o di recesso volontario, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro. La sanzione non si applica quando la sospensione dell'operatore è imputabile a morosità.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, se l'operatore omette di mettere in atto gli adempimenti prescritti a seguito dell'accertamento in via definitiva di un'infrazione che comporta l'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo, è punito, anche se non più inserito nel sistema di controllo a seguito di esclusione o di recesso volontario, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro. La sanzione non si applica quando l'esclusione dell'operatore è imputabile a morosità.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, se l'operatore omette di mettere in atto gli adempimenti prescritti a seguito dell'accertamento in via definitiva di un'irregolarità, è punito, anche se non più inserito nel sistema di controllo a seguito di recesso volontario, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.



5. Salvo che il fatto costituisca reato, se l'operatore omette di mettere in atto gli adempimenti prescritti a seguito dell'accertamento in via definitiva di un'inosservanza, è punito, anche se non più inserito nel sistema di controllo a seguito di recesso volontario, con una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.200 euro.

6. Per le altre violazioni di questa legge non espressamente richiamate in quest'articolo e per le violazioni del regolamento di esecuzione l'operatore è punito con una sanzione amministrativa da 200 a 1.200 euro.

7. Se la violazione è commessa da imprese con i parametri di microimpresa in base alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, la sanzione amministrativa è ridotta ad un terzo.

8. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge n. 689 del 1981. La struttura provinciale competente emette l'ordinanza-ingiunzione o l'ordinanza di archiviazione previste dall'art. 18 della legge n. 689 del 1981. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo sono introitate nel bilancio della provincia. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - media nazionale - verificatasi nei cinque anni precedenti. A questo scopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio, la giunta provinciale fissa i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore a questo limite.

9. Il regolamento di esecuzione individua le violazioni per le quali si applica l'istituto del temperamento delle sanzioni amministrative previsto dalla legge provinciale n. 20 del 1982.»

Art. 27.

Sostituzione dell'art. 74 della legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. L'art. 74 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 74 (*Elenco provinciale degli operatori biologici*). — 1. Presso la provincia è istituito l'elenco provinciale degli operatori biologici, distinto in tre sezioni: produttori, preparatori e importatori. Nella sezione produttori rientrano anche i raccoglitori di prodotti spontanei biologici. Nell'elenco provinciale può essere iscritto l'operatore che, a seguito dell'effettuazione della notifica, è stato riconosciuto idoneo dall'organismo di controllo prescelto mediante l'emissione della certificazione, e che opera sul territorio provinciale.

2. L'elenco provinciale degli operatori biologici è pubblico. Per favorire la conoscibilità degli operatori biologici iscritti, la provincia pubblica sul sito istituzionale, entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco degli operatori biologici della Provincia di Trento iscritti il 31 dicembre dell'anno precedente, nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, e in particolare nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati.»

Art. 28.

Inserimento dell'art. 74-bis nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'art. 74 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«Art. 74-bis (*Organizzazioni dei produttori biologici*). — 1. La provincia riconosce, nel rispetto della disciplina statale, le organizzazioni dei produttori biologici operanti sul territorio provinciale, secondo le modalità, i criteri e i requisiti stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.»

Art. 29.

Inserimento dell'art. 74-ter nella legge provinciale sull'agricoltura 2003

1. Dopo l'art. 74-bis della legge provinciale sull'agricoltura 2003 è inserito il seguente:

«Art. 74-ter (*Regolamento di esecuzione*). — 1. La giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di quest'articolo, sentito il parere della competente commissione permanente del consiglio provinciale, adotta il regolamento di esecuzione di questo capo.

2. Con il regolamento di esecuzione sono definiti in particolare:

a) le violazioni per le quali si applica l'istituto del temperamento delle sanzioni amministrative;

b) le condizioni e le disposizioni organizzative e procedurali per l'applicazione delle norme di produzione biologica;

c) ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione a questo capo.»

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30.

Abrogazioni

1. Gli articoli 73 e 76 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 e il comma 5 dell'art. 35 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, sono abrogati.

Art. 31.

Disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione previsto dall'art. 74-ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come inserito dalla presente legge, continuano ad applicarsi gli articoli 69, 70, 71, 72 e 73 della legge provinciale sull'agricoltura 2003 nella formulazione previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché sostituiti o abrogati.

2. Gli articoli 71-bis e 71-ter della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come inseriti dalla presente legge, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.



Art. 32.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione degli articoli 3 e 6 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale).

2. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione del comma 1-*sexies* dell'art. 15-*ter* della legge provinciale sull'agricoltura 2003, come inserito dall'art. 4, comma 2, della presente legge, stimate nell'importo di 100.000 euro per l'anno 2022, si provvede integrando per il medesimo anno lo stanziamento della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede riducendo, per il medesimo importo e per il medesimo anno, gli accantonamenti sui Fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

3. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 5, stimate nell'importo di 5.000 euro per l'anno 2022, si provvede integrando per il medesimo anno lo stanziamento della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede riducendo, per il medesimo importo e per il medesimo anno, gli accantonamenti sui Fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

4. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'art. 7, comma 2, stimate nell'importo di 70.000 euro per l'anno 2022, 120.000 euro per l'anno 2023, 170.000 euro per l'anno 2024 e 150.000 euro per l'anno 2025, si provvede integrando per i medesimi anni lo stanziamento della missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capitale). Alla relativa copertura si provvede riducendo, per i medesimi importi e per i medesimi anni, gli accantonamenti sui Fondi di riserva previsti dalla missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 03 (Altri fondi), titolo 2 (Spese in conto capitale).

5. Dall'applicazione dell'art. 8 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 1 (Spese correnti).

6. Dall'applicazione dell'art. 9 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 03 (Ricerca e innovazione), titolo 2 (Spese in conto capitale).

7. Dall'applicazione degli articoli 15 e 16 non derivano maggiori spese rispetto a quelle già autorizzate in bilancio nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2 (Spese in conto capi-

tale). Con riferimento alle eventuali spese discrezionali, esse devono essere assunte nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste sull'apposito Fondo - capitolo 905400 e relativi articoli - previsto in bilancio nella missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti), e secondo le modalità stabilite dalle direttive emanate dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 4 (Disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione delle spese della provincia) della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27.

8. Dall'applicazione degli altri articoli di questa legge non derivano spese a carico del bilancio provinciale.

9. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità 1979).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 28 luglio 2021

Il Presidente della Provincia: FUGATTI

22R00194

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 agosto 2021, n. **0136/Pres.**

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.


(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 18 agosto 2021)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano», in seguito Testo Unico, emanato con proprio decreto n. 033/Pres. del 25 gennaio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare le modifiche introdotte con proprio decreto n. 051/Pres. del 12 aprile 2021;

Ritenuto opportuno comprendere tra le modalità di pagamento elencate al comma 4 dell'articolo 12, ai fini dell'ammissibilità delle relative spese, il pagamento effettuato tramite assegno e RID (Rapporto Interbancario Diretto);



Ritenuto inoltre opportuno prevedere la possibilità di effettuare il pagamento in contanti dei documenti di spesa di importo inferiore a 1.000 euro, da comprovarsi mediante una dichiarazione liberatoria del fornitore;

Ritenuto necessario prevedere, tra i casi di non accoglimento della domanda di contributo, il mancato invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'impresa unica entro quindici giorni dall'eventuale richiesta dell'Ufficio competente, nonché di effettuare gli opportuni interventi di coordinamento normativo;

Visto il testo del «Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con Decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1156 del 23 luglio 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

(Omissis).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 gennaio 2012, n. 33.

Art. 2.

Modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il pagamento è effettuato, pena l'inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente dal beneficiario del contributo e tramite le seguenti modalità: bonifico bancario, assegno, ricevuta bancaria, RID (Rapporto Interbancario Diretto) e strumenti elettronici di pagamento collegati ad un conto bancario o postale appartenente all'impresa.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'avvenuto sostenimento della spesa è comprovato mediante la presentazione dell'estratto conto bancario e, nel caso di pagamento con assegno, anche attraverso copia dello stesso. L'ufficio competente valuta l'ammissibilità di pagamenti singoli o cumulativi effettuati con le modalità di cui al comma 4 e privi degli estremi della fattura, a condizione che l'impresa produca a supporto ulteriore documentazione contabile atta a comprovare in modo certo ed inequivocabile l'avvenuta esecuzione del pagamento e la riferibilità dello stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente.»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il pagamento dei documenti di spesa di importo inferiore a 1000 euro può essere effettuato dal beneficiario del contributo in contanti e deve essere comprovato mediante una dichiarazione liberatoria del fornitore, redatta secondo il modello allegato alla documentazione di cui all'articolo 11, comma 2.»;

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis) Non sono ammesse le compensazioni.».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera e) del comma 5 è sostituita dalla seguente:

«e) Il termine assegnato ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera f) per l'invio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'impresa unica decorre inutilmente.».

b) alla lettera i) del comma 5 le parole: «all'articolo 14, comma 5» sono sostituite dalle seguenti:

«all'articolo 14, comma 4»;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'ufficio competente comunica tempestivamente agli istanti il non accoglimento della domanda, ad eccezione dei casi di formale rinuncia di cui al comma 5 lettera k)»;

Art. 4.

Modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012

1. Al comma 1, lettera f) dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 33/2012 le parole: «al *de minimis*» sono sostituite dalle seguenti: «all'impresa unica».

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

22R00195



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 agosto 2021, n. 0141/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 8, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) e per la promozione dell'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 25 agosto 2022)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 14 novembre 2014, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 15 ottobre 2020, n. 18 (Contrasto alla solitudine e Promozione dell'invecchiamento attivo) ai sensi della quale la Regione:

affronta e contrasta il fenomeno della solitudine, intendendo con tale termine ogni fenomeno di esclusione, disconnessione e marginalizzazione sociale e civile per origini o cause collegate alla condizione personale anagrafica, sociosanitaria, economica o culturale e promuove la stesura di progetti e la valorizzazione di esperienze volte a comprendere e a prevenire l'emergere di tali fenomeni;

riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità, promuove la loro partecipazione alla vita sociale, civile, economica e culturale, facilitando percorsi di autonomia e di benessere sia fisico che mentale e sociale e sostiene l'invecchiamento attivo, inteso come un processo che valorizza la persona come risorsa, rendendola protagonista del proprio futuro;

Dato atto che, annualmente, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 3 della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22, è autorizzata la spesa di 80.000 euro a carico del capitolo 4470 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale con la denominazione «Programma di interventi in materia di promozione dell'invecchiamento attivo»;

Richiamata la legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) e, in particolare, l'articolo 8, comma 6 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi ai Comuni, alle Aziende sanitarie, a enti e associazioni per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo);

Dato atto che, per le finalità di cui alla legge regionale 6 novembre 2020, n. 22, articolo 8, comma 6 è destinata una spesa di 100.000 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) Programma n. 4 (Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale) Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2020-2022;

Atteso che la legge regionale 6 novembre 2020, n. 22, articolo 8, comma 7 prevede l'adozione di un regolamento per disciplinare i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di contributo, di determinazione, di concessione e di erogazione dei contributi, nonché di rendicontazione della spesa;

Richiamata la delibera di giunta regionale n. 773 del 21 maggio 2021 con la quale è stato adottato in via preliminare il regolamento concernente criteri e modalità di concessione di contributi ai Comuni, alle Aziende sanitarie, a enti e associazioni per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), e alla promozione dell'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22;

Dato atto che nella citata delibera è stato richiesto ai sensi di legge il parere del Consiglio delle Autonomie Locali;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali con deliberazione di cui all'estratto verbale n. 19/2021, riferito alla riunione n. 11 del 21 giugno 2021;

Preso atto che con delibera di Giunta regionale n. 1070 del 9 luglio 2021 è stato approvato in via definitiva il «Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 8, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) e per la promozione dell'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo)»;

Rilevato che con la sopra citata delibera non è stata approvata la modulistica prevista all'articolo 4, comma 1, utile ai fini della presentazione della domanda dei contributi di cui trattasi e che, pertanto, la stessa è stata successivamente ritirata con delibera di Giunta regionale n. 1258 del 6 agosto 2021 che, contestualmente ha approvato in via definitiva il Regolamento unitamente alla modulistica quale parte integrante e sostanziale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;


Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1258 del 6 agosto 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 8, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) e per la promozione dell'invecchiamento



attivo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo)», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente criteri e modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di interventi volti al contrasto del fenomeno della solitudine di cui all'articolo 8, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) e per la promozione dell'invecchiamento attivo di cui all'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo).

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi rispettivamente dell'articolo 8, comma 7 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali) e dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri di selezione degli interventi e le modalità di concessione dei contributi a favore dei progetti volti a contrastare il fenomeno della solitudine in tutte le fasce d'età previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 22/2020 e dei contributi previsti per gli interventi di promozione dell'invecchiamento attivo in attuazione dell'articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo).

Art. 2.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento i seguenti soggetti:

- a) gli enti locali della Regione Friuli-Venezia Giulia;
- b) gli enti del Sistema Sanitario Regionale del Friuli-Venezia Giulia;
- c) le Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- d) le istituzioni scolastiche, le Università, gli Enti di ricerca e di formazione;
- e) le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, che a qualsiasi titolo operano negli ambiti e per le finalità di cui alla legge regionale 22/2014.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera e) devono essere iscritti da almeno due anni nei rispettivi registri regionali oppure nelle sezioni corrispondenti del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), qualora operativo.

3. Al fine di favorire l'accesso al contributo da parte di più beneficiari, non possono presentare domanda di contributo i soggetti che hanno già beneficiato dei contributi previsti dal presente regolamento nei due anni precedenti.

Art. 3.

Interventi ammessi a contributo

1. Sono ammessi a finanziamento per i contributi previsti dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 22/2020, interventi di durata biennale che ricadono nell'ambito del contrasto alla solitudine, finalizzati a:

- a) contrastare il fenomeno della solitudine nelle diverse fasce di età in cui essa si manifesta, ovvero adolescenti, adulti e anziani, anche riuscendo a mettere in relazione le risorse già presenti nello specifico contesto e favorendo la solidarietà;

- b) favorire i rapporti intergenerazionali, in un'ottica di solidarietà fra generazioni;

- c) promuovere la partecipazione ad attività socialmente utili;

- d) attivare nuovi strumenti per fare emergere situazioni di fragilità legate al fenomeno della solitudine.

2. Sono ammessi a finanziamento per i contributi previsti dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 22/2014, interventi di durata biennale che ricadono nell'ambito della promozione dell'invecchiamento attivo, finalizzati a:

- a) promuovere iniziative e interventi rivolti alla promozione dell'invecchiamento sano e attivo;

- b) favorire iniziative rivolte agli anziani per l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche, con particolare riguardo alla possibilità che offrono di entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici di servizi.

Art. 4.

Modalità e termini di presentazione della domanda

1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente regolamento presentano la domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di salute entro il 30 gennaio di ogni anno, tramite posta elettronica certificata, utilizzando la modulistica allegata al presente regolamento.

2. Il medesimo soggetto, di cui all'articolo 2, non può presentare più di una domanda per ogni ambito di intervento di cui all'articolo 3. Ciascuna domanda deve riportare l'indicazione dell'ambito di intervento al quale si riferisce. La mancata indicazione dell'ambito è motivo di esclusione della domanda di contributo.

3. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata da un elaborato illustrativo del progetto e indica:

- a) l'evidenza dell'ambito di cui di cui all'articolo 3 a cui l'intervento si riferisce;

- b) i dati economico-finanziari del progetto, con il dettaglio del preventivo di spesa, l'entità del contributo richiesto, l'importo dei fondi propri, previsto a titolo di cofinanziamento pari al venti per cento del preventivo di spesa del progetto;

- c) l'eventuale coinvolgimento di altri soggetti pubblici o del privato sociale nella realizzazione del progetto;

- d) l'ambito territoriale di realizzazione del progetto, all'interno della regione Friuli-Venezia Giulia;

- e) eventuale piano di sostenibilità del progetto nel tempo anche senza l'apporto del contributo regionale;

- f) le esperienze maturate nella gestione di progettualità in ambito sociosanitario e sociale, con sintetica descrizione e indicazione del periodo e della durata delle stesse;

- g) la modalità di pagamento del contributo.

4. A pena di esclusione, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), allegano alla domanda apposita dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che attesta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.

Attività istruttoria

1. Il contributo di cui al presente regolamento è concesso secondo le modalità del procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, della legge regionale n. 7/2000.

2. Attraverso l'attività istruttoria è accertata l'ammissibilità delle domande, con la verifica della regolarità formale e della completezza della documentazione presentata.

3. I progetti risultati ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 2 sono valutati, sulla base dei criteri specifici e dei punteggi assegnati in seguito alla valutazione tecnica di qualità svolta da una commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di salute e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia



di integrazione sociosanitaria o da un suo delegato, con la funzione di vicepresidente, e da tre dipendenti della Direzione centrale competente in materia di salute o di altre Direzioni centrali.

4. Le sedute della commissione di valutazione sono convocate e presiedute dal presidente, o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente. La commissione ha sede presso il Servizio competente in materia di integrazione sociosanitaria, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

5. Acquisiti gli esiti della commissione di valutazione, con decreto del Direttore centrale competente in materia di salute sono approvati:

a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo dell'incentivo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a incentivo ma non finanziabili per carenza di risorse, relativamente all'ambito di cui all'articolo 3, comma 1;

b) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con l'indicazione dell'importo dell'incentivo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a incentivo ma non finanziabili per carenza di risorse, relativamente all'ambito di cui all'articolo 3, comma 2;

c) l'elenco dei progetti non ammissibili a incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità, relativamente all'ambito di cui all'articolo 3, comma 1;

d) l'elenco dei progetti non ammissibili a incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità, relativamente all'ambito di cui all'articolo 3, comma 2.

6. Nell'eventualità in cui uno dei soggetti risultati ammessi ad incentivo rinunci allo stesso o venga dallo stesso escluso per cause sopravvenute, si procede allo scorrimento della graduatoria corrispondente all'ambito, di cui all'articolo 3, a cui faceva parte il soggetto beneficiario rinunciario o escluso, secondo l'ordine decrescente di punteggio assegnato e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

7. Al fine di dare copertura ai progetti esclusi nel caso di stanziamento di risorse aggiuntive si procede allo scorrimento delle graduatorie di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 5 secondo l'ordine decrescente di punteggio assegnato e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso di parità di punteggio fra i progetti relativi agli ambiti di intervento di cui all'articolo 3, si privilegia l'ambito che ha avuto il minor numero di interventi ammessi.

Art. 6.

Criteri di valutazione dei progetti

1. La commissione di valutazione valuta i progetti assegnando un punteggio, fino a un massimo di cinquanta punti, sulla base di specifici gruppi di indicatori distinti in prioritari, necessari e ulteriori.

2. I gruppi di indicatori e il range di valori minimi e massimi ad essi attribuibili sono di seguito indicati:

a) Prioritari (valore 0-30):

1) trasversalità del progetto rispetto agli obiettivi di benessere: capacità del progetto di agire su diversi ambiti del benessere;

2) attivatore di empowerment e auto organizzazione: capacità del progetto di attivare nuove risorse della comunità, promuovendo il protagonismo e la partecipazione in attività di contrasto all'isolamento;

3) sostenibilità economica, intesa come capacità del progetto di garantire un buon rapporto tra i costi sostenuti ed il numero di utenti coinvolti e capacità di intercettare fonti di finanziamento alternative a risorse pubbliche, anche al fine di dare continuità nel tempo al progetto stesso anche senza l'apporto del contributo regionale;

4) adeguata qualifica e formazione delle persone coinvolte nella realizzazione del progetto.

5) presenza di un sistema di indicatori che consenta di monitorare e valutare qualitativamente il progetto;

b) Necessari (valore 0-15):

1) attori coinvolti: capacità del progetto di coinvolgere diversi attori istituzionali e non quali, a titolo di esempio, Medici di medicina generale, Aziende sanitarie, Servizi sociali dei Comuni, Enti locali, Enti del terzo, Sindacati e altre realtà significative del territorio;

2) capacità del progetto di favorire il lavoro di rete tra i soggetti coinvolti;

3) replicabilità: possibilità del progetto di essere riprodotto facilmente in altre realtà;

c) Ulteriori (valore 0-5):

1) capacità del progetto di adattarsi al contesto territoriale in cui viene realizzato;

2) capacità di intercettare e coinvolgere la popolazione target sia in termini quantitativi che di capacità del progetto di perseguire il principio di equità di accesso alle attività proposte.

3) scambio Intergenerazionale: capacità del progetto di promuovere la solidarietà e gli scambi tra generazioni;

4) esperienza e professionalità maturati nella gestione di progettualità in ambito sociosanitario e sociale.

Art. 7.

Modalità di riparto e ammontare dei contributi

1. Il contributo è concesso ai soggetti che risultano collocati utilmente in graduatoria in modo progressivo secondo l'ordine di punteggio ottenuto e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

2. I contributi sono concessi nella misura massima dell'80 per cento dell'importo indicato nel preventivo.

3. L'ammontare massimo del contributo non può in ogni caso essere superiore a euro 20.000,00.

4. Contestualmente alla concessione del contributo viene disposta la liquidazione di un acconto pari al 70 per cento dell'importo complessivamente spettante.

5. Il saldo, nella misura del restante 30 per cento, viene liquidato a seguito della presentazione da parte del beneficiario della rendicontazione della spesa e della documentazione di cui all'articolo

Art. 8.

Termini del procedimento

1. Il Servizio concede il contributo entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e procede alla contestuale liquidazione del 70 per cento dell'incentivo concesso, compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 9.

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa della spesa è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo solo se provano che le spese sostenute sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. I rimborsi spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e data a cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla certificazione unica relativa al lavoratore.



Art. 10.

Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili le spese direttamente riconducibili al progetto finanziato comprensive di Iva e di ogni altro onere fiscale e sostenute dopo la presentazione della domanda, regolarmente documentate e pagate entro i termini fissati per la rendicontazione. Si considerano ammissibili, in particolare:

a) spese di personale relativo al progetto finanziato: in particolare retribuzione lorda relativa al personale impegnato nel progetto, assunto con qualsiasi tipo di contratto, e rimborsi a personale volontario di spese sostenute limitatamente all'espletamento delle attività connesse alla realizzazione delle attività finanziabili con il contributo regionale;

b) spese di formazione e collaborazione direttamente connesse con l'attività progettuale;

c) spese di pubblicità e di promozione: stampa e diffusione di materiale informativo e/o didattico;

d) spese per la gestione di spazi relative al progetto finanziato: eventuali spese di affitto per i locali adibiti allo svolgimento delle attività;

e) acquisto di materiale di facile consumo;

f) spese per utenze sostenute in funzione delle azioni di progetto;

g) acquisto di beni strumentali non ammortizzabili utilizzati per le attività di progetto, fino all'importo di euro 516,46, iva esclusa, di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);

h) l'imposta sul valore aggiunto (IVA) addebitata qualora costituisca un costo in quanto non recuperabile.

2. Non sono ammissibili a contributo le spese riferite a:

a) spese che non siano direttamente imputabili alle attività di progetto;

b) spese per utenze non strettamente riferite alle azioni di progetto;

c) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati, che comportino aumento di patrimonio;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) spese per oneri finanziari.

Art. 11.

Rendicontazione

1. I soggetti beneficiari del contributo provvedono alla rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei progetti nei termini stabiliti dal decreto di concessione del contributo e comunque entro tre mesi dalla conclusione del progetto, con le modalità disciplinate dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 7/2000.

2. I soggetti beneficiari presentano in sede di rendiconto una relazione illustrativa dell'attività svolta.

3. È ammessa la richiesta motivata di proroga del termine di rendicontazione purché presentata prima della scadenza dello stesso. In ogni caso la proroga non può comportare uno slittamento del termine finale superiore a tre mesi rispetto al termine stabilito.

4. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, ovvero di presentazione dell'istanza stessa oltre il termine di scadenza per la presentazione del rendiconto, sono comunque fatte salve le spese sostenute dal beneficiario fino alla scadenza del termine di rendicontazione, purché sia raggiunto l'interesse pubblico.

5. Qualora la spesa rendicontata risulti inferiore al contributo concesso o non sia ammissibile, lo stesso viene corrispondentemente rideterminato, comportando l'obbligo per il beneficiario di restituire l'eventuale eccedenza rispetto alla quota già erogata, eventualmente maggiorata degli interessi previsti dal Capo II del Titolo III della legge regionale 7/2000.

Art. 12.

Revoca

1. Il contributo è revocato nei seguenti casi:

a) rinuncia del beneficiario;

b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di ammissibilità richiesti dal regolamento;

c) mancata presentazione del rendiconto entro tre mesi dalla data di scadenza del termine previsto dall'articolo 11 del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 comma 4;

d) inadempimento del beneficiario.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 13.

Disposizioni transitorie

1. In deroga al termine di presentazione delle domande previsto dall'articolo 3, ai fini dell'accesso ai contributi finanziati con risorse stanziare per l'anno 2021, i soggetti di cui all'articolo 2 presentano domanda entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento

2. Acquisiti gli esiti della commissione di valutazione, con decreto del Direttore centrale competente in materia di salute, entro il 31 ottobre dell'anno in corso sono approvate e pubblicate le graduatorie di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dalla data del decreto di concessione e fino alla conclusione dell'attività progettuale.

Art. 14.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000 e la normativa di settore applicabile.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Omissis).

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

22R00196


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
8 settembre 2021, n. **0152/Pres.**

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 22 settembre 2021, n. 38)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 «Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)» con la quale la regione ha delineato una serie di misure a sostegno del tessuto produttivo



vo, alla valorizzazione del commercio e alla promozione del turismo in considerazione dell'emergenza epidemio-logica COVID-19, adottando misure idonee a fronteggiare la crisi economica che investe il settore produttivo regionale e la sua concreta ripartenza;

Visto in particolare l'art. 34, ai sensi del quale l'amministrazione regionale istituisce apposito contributo ai proprietari persone fisiche di unità ammobiliate ad uso turistico, quali le strutture ricettive così come definite agli articoli 26 e 47-bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), per un massimo di 20.000 euro per ogni unità immobiliare e per un numero massimo di quattro unità immobiliari per ogni singolo proprietario, al fine di favorire il rinnovo e conseguentemente l'incremento dei livelli qualitativi dell'offerta turistica regionale;

Considerato che l'art. 34, in combinato disposto dell'art. 4, comma 2, della medesima legge, rinvia la concessione degli incentivi, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, a un regolamento di attuazione che fissa le modalità e i criteri di concessione;

Visto il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa))» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1351 del 3 settembre 2021;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia - SviluppoImpresa)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi per ammodernamento delle unità abitative ammobiliate a uso turistico, ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)).

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e modalità per la concessione di appositi contributi per l'ammodernamento delle unità ammobiliate a uso turistico ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (Sviluppo impresa), di seguito denominata legge.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) unità abitative ammobiliate a uso turistico: gli immobili di cui agli articoli 26 e 47-bis della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive);

b) società di gestione immobiliare: qualsiasi impresa esercitata in forma societaria che, sulla base di quanto previsto dall'oggetto sociale, svolge effettivamente attività di gestione immobiliare, ivi compresa la locazione di immobili;

c) agenzia immobiliare o società di gestione immobiliare turistica, specializzata nella gestione di immobili residenziali turistici: impresa che esercita attività di intermediazione immobiliare che, quale mandataria o sub locatrice, gestisce la locazione di almeno trenta unità abitative ammobiliate a uso turistico, come definite alla lettera a);

d) sistema delle agenzie: aggregazioni in forma di reti di impresa tra le agenzie immobiliari o società di gestione immobiliare di cui alla lettera c) aventi sede legale o unità operativa in regione;

e) imprese: soggetti di cui alla lettera c) (società di gestione immobiliare) e soggetti di cui alla lettera d) (sistema delle agenzie);

f) disciplinare sugli standard: documento che fissa gli standard qualitativi necessari per poter iscrivere l'immobile alla banca dati regionale delle unità ammobiliate a uso turistico. Il contenuto del disciplinare è concordato con le associazioni di categoria, operatori del settore, agenzie immobiliari, gestori di cui all'art. 35, e proprietari ed è coordinato con i parametri di classificazione di cui all'allegato «D» della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 e successive modificazioni;

g) banca dati regionale delle unità ammobiliate a uso turistico: elenco delle unità ammobiliate a uso turistico che assicurano gli standard minimi fissati dal disciplinare. A seguito dell'inserimento nella banca dati, gli immobili riceveranno il codice identificativo regionale, coincidente con il codice ISTAT.


Art. 3.

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. Possono beneficiare del contributo i proprietari persone fisiche di unità abitative ammobiliate a uso turistico site sul territorio regionale, per un numero massimo di quattro unità immobiliari per ogni singolo beneficiario, che si obbligano a collocare e mantenere le medesime unità immobiliari nel mercato delle locazioni mediante una delle imprese aderenti al sistema delle agenzie, aventi sede operativa nel comune dell'immobile oggetto di contributo o comunque in alternativa ad una distanza non superiore a dieci chilometri dall'unità immobiliare stessa, per un periodo non inferiore a otto anni.

2. Il proprietario richiedente deve individuare l'impresa con le caratteristiche di cui al comma 1 e all'art. 4 del presente regolamento, e sottoscrivere, in data antecedente alla domanda, un accordo bilaterale che impegni le parti, in caso di concessione del contributo, alla stipula di un contratto di gestione dell'immobile oggetto di contributo per un periodo minimo di otto anni.

3. Il beneficiario può riservare ad uso personale una sola unità immobiliare per un periodo massimo di tre settimane all'anno.



Art. 4.

*Elenco delle agenzie immobiliari
e società di gestione immobiliare turistica*

1. Le imprese di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), aggregate in forma di rete di impresa, aventi sede legale o unità locale operativa in regione, per poter operare e sottoscrivere l'accordo di cui all'art. 3, comma 2 del presente regolamento e stipulare il successivo contratto per la gestione degli immobili oggetto di contributo per almeno otto anni, dovranno iscriversi ad un elenco, tenuto dalla Direzione centrale competente in materia di turismo, con l'apposita procedura informatica descritta nelle linee guida pubblicate sul sito istituzionale della regione.

2. Tali imprese per iscriversi dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) disporre un sito internet che elenchi dettagliatamente i servizi erogati alla clientela;

b) assicurare un minimo di quaranta ore di apertura settimanale della sede o dell'unità locale;

c) disporre di personale in grado di comprendere ed esprimersi con adeguato livello di conoscenza in almeno due lingue straniere, tra le quali devono essere ricomprese l'inglese e/o il tedesco;

d) garantire almeno i seguenti interventi a favore della clientela:

1) pulizie iniziali e finali;

2) interventi di ordinaria manutenzione entro ventiquattro ore dalla segnalazione del guasto o anomalia, finalizzati al ripristino dei servizi interrotti o, se necessario, alla sostituzione dei beni e servizi in dotazione;

3) eventuali implementazioni della dotazione dell'unità abitativa ad uso turistico.

3. L'elenco di tali imprese è pubblicato sul sito istituzionale della regione con aggiornamento annuale.

4. L'eventuali modifiche relative ai requisiti, di cui ai commi 1 e 2, dovranno essere comunicate, entro sessanta giorni, dalle agenzie immobiliari e società di gestione immobiliare turistica iscritte all'elenco alla Direzione centrale competente in materia di turismo che provvederà all'aggiornamento dei dati o alla cancellazione per il venir meno del requisiti minimi.

Capo II

INIZIATIVA FINANZIABILE E SPESE AMMISSIBILI

Art. 5.

Iniziativa finanziabili

1. Sono finanziabili le seguenti iniziative:

a) lavori di ampliamento, di ristrutturazione, di ammodernamento e di straordinaria manutenzione delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico;

b) acquisto di arredi e attrezzature ed elettrodomestici da collocare nell'unità abitativa ammobiliata a uso turistico.

Art. 6.

Spese ammissibili

1. Per i lavori di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) sono ammissibili:

a) rifacimento di pavimentazioni interne (demolizione, rimozione e ricostruzione);

b) rifacimento di pavimentazioni esterne di balconi, terrazzi (demolizione, rimozione e ricostruzione);

c) rifacimento di rivestimenti e/o intonaci interni e tinteggiatura;

d) riparazione o sostituzione di infissi sia interni che esterni e serramenti;

e) riparazione, integrazione o rinnovamento:

1) impianto elettrico;

2) impianto di riscaldamento;

3) impianto igienico e idrico-sanitario compresa la sostituzione dei sanitari;

4) impianto antifurto;

f) installazione, adeguamento di impianto di climatizzazione;

g) installazione/sostituzione di tende da sole, citofoni, videocitofoni, antenne, internet/WiFi.

2. Per i lavori di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) sono ammissibili:

a) acquisto di arredi da interni ed esterni;

b) acquisti di grandi elettrodomestici.

3. Sono ammissibili spese professionali relative agli interventi oggetto di contributo fino al massimo del 10% delle spese ammesse a contributo e comunque non oltre euro 2000 (duemila).

4. Per i lavori di cui all'art. 5, comma 1, lettere b) sono ammissibili oltre alle spese di acquisto delle attrezzature e degli arredi anche quelle per l'eventuale trasporto e montaggio.

5. Non sono ammissibili le spese riguardanti beni soggetti a facile usura, quali biancheria, stoviglie e materiali di consumo.

Art. 7.

Intensità del contributo

1. L'intensità minima e massima del contributo sono pari rispettivamente a euro 10.000 (diecimila) ed euro 20.000 (ventimila) per ogni unità immobiliare e per un massimo di quattro unità ammobiliate a uso turistico per ogni singolo beneficiario.

Capo III

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE DELL'INCENTIVO

Art. 8.

Modalità di presentazione

1. Le domande di finanziamento, sottoscritte dal proprietario delle unità ammobiliate ad uso turistico, sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, prima dell'avvio delle iniziative, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale. Il bando e il relativo modello di domanda sono approvati con decreto del direttore del servizio competente in materia di turismo e pubblicati sul sito internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

2. Le domande di contributo, redatte secondo lo schema approvato, sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) con le modalità e nei termini indicati dal bando di cui al comma 1.

3. I termini di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.

4. Le domande si considerano validamente presentate se:

a) sono inviate mediante Posta elettronica certificata (PEC);

b) sono sottoscritte:

1) con firma digitale del proprietario richiedente e corredate dalla documentazione richiesta, oppure

2) con firma autografa del proprietario richiedente apposta sulla versione cartacea, successivamente scansionata, e inviata tramite PEC corredata dalla documentazione richiesta, unitamente a un documento d'identità del legale rappresentante in corso di validità;

c) in caso di comproprietà, la domanda è sottoscritta, con le modalità di cui alla lettera b), da ciascuno dei comproprietari, salvo il caso di procura ad uno solo di essi.

5. Le domande per accedere ai contributi possono essere integrate o regolarizzate entro i termini di cui all'art. 11, comma 2.


6. Le domande per accedere ai contributi sono corredate da:

a) una breve presentazione del progetto con dettagliata relazione dell'iniziativa e dai preventivi di spesa;

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) con cui il proprietario richiedente attesta:

1) di avere assolto l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo;

2) di possedere i requisiti previsti dall'art. 3 con specifica evidenza della scia presentata per l'esercizio dell'attività di unità abitativa ammobiliata ad uso turistico o della specifica comunicazione presentata ai sensi dell'art. 47-bis della legge regionale n. 21/2016;



3) di non avere presentato domande di finanziamento su altri canali contributivi aventi ad oggetto le medesime spese;

c) dichiarazione di aver preso visione del contenuto della nota informativa di cui all'art. 10;

d) copia dell'accordo di cui all'art. 3, comma 2;

e) copia della procura nel caso di cui al comma 4, lettera c).

Art. 9.

Avvio dell'iniziativa

1. Per l'avvio dell'iniziativa, prevista dall'art. 5, comma 1, si intende:

a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione equipollente ovvero, in mancanza, la data della prima fattura;

b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori specificata nella documentazione trasmessa all'amministrazione comunale ovvero, negli altri casi, la data della prima fattura.

2. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b), l'interessato può comprovare, mediante idonea documentazione, che i beni o i lavori oggetto dell'incentivo sono stati acquisiti in data successiva a quella di inizio dei lavori a cui si riferiscono i contributi richiesti.

Art. 10.

Informazioni sul procedimento e nota informativa

1. Ai fini della comunicazione dei dati previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) la regione predispone un'apposita nota informativa e la rende disponibile in allegato allo schema di domanda pubblicata con bando di cui all'art. 8 comma 1.

Art. 11.

Istruttoria delle domande

1. Ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 7/2000, il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità previsti dal presente regolamento e dal decreto di cui all'art. 8, richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

2. In caso di domanda irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato assegnando un termine massimo di dieci giorni per provvedere alla sua regolarizzazione od integrazione causa esclusione.

3. La domanda è archiviata d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al richiedente nei seguenti casi:

a) presentazione della domanda oltre il termine fissato dal bando;

b) mancata sottoscrizione della domanda secondo le modalità di cui all'art. 8, comma 4, lettera b);

c) presentazione della domanda senza l'utilizzo della apposita procedura indicata dal bando;

d) la domanda non è inviata a mezzo PEC all'indirizzo indicato sul bando pubblicato sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

e) la domanda non è redatta secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo schema di domanda e dal bando pubblicato sul sito regionale, e l'irregolarità non è sanabile;

f) la domanda è priva di elementi essenziali atti a consentire, in sede istruttoria, l'accertamento della sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda stessa;

g) il termine assegnato ai sensi del comma 2 per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;

h) rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

4. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Art. 12.

Divieto generale di contribuzione

1. Ai sensi dell'art. 31 della legge regionale n. 7/2000, non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado.

Art. 13.

Modalità di assegnazione del contributo

1. Il contributo è assegnato con decreto del direttore del servizio competente in materia di turismo, che approva le domande ammesse a contributo tramite procedura valutativa con procedimento a sportello, ai sensi dell'art. 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale n. 7/2000 sulla base degli idonei requisiti previsti nel Bando, fino all'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

2. Il decreto di cui al comma 1 è pubblicato sul sito istituzionale (www.regione.fvg.it).

Art. 14.

Modalità di concessione e di erogazione dei contributi

1. I contributi sono concessi con decreto del direttore del servizio competente in materia di turismo, entro centottanta giorni dalla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande. Con il medesimo decreto è determinato l'ammontare delle spese ammissibili sulla base di quanto stabilito dal comma 2 e l'ammontare del contributo per un massimo di euro 20.000 (ventimila) per unità abitativa ammobiliata a uso turistico.

2. Il contributo non può in ogni caso essere superiore all'ammontare della richiesta avanzata in sede di domanda o all'importo della spesa ritenuta ammissibile.

3. Il contributo è erogato in via definitiva entro centottanta giorni dal ricevimento della rendicontazione di cui all'art. 15.

Capo IV

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 15.

Rendicontazione della spesa ammessa a contributo


1. Ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta, il soggetto beneficiario presenta, entro il termine fissato nell'atto di concessione, la documentazione prevista dall'art. 41 della legge regionale n. 7/2000 corredata dalla documentazione di cui all'art. 16.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente e presentata prima della scadenza del termine medesimo.

3. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di diciotto mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

4. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

5. Nel caso in cui la documentazione permanga irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento procede, sulla base della documentazione agli atti, alla rideterminazione o alla revoca del contributo.



Art. 16.

Modalità di presentazione della rendicontazione

1. Sono ammissibili tutte le spese sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero successivamente al termine ultimo di rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.

2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

- a) la relazione illustrativa dei lavori effettuati;
- b) dichiarazione che le fatture trasmesse al fine della rendicontazione sono conformi ai dati risultanti dalle documentazioni informatiche emesse ai fini fiscali;
- c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.

3. Le spese ammissibili a incentivazione sono comprensive dell'IVA nel caso in cui l'imposta resti a carico del beneficiario.

4. Il pagamento delle spese avviene esclusivamente tramite i seguenti strumenti, pena l'inammissibilità della relativa spesa:

bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, carta di credito o debito collegata a un conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario.

5. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;

b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati.

6. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.

7. Il beneficiario deve dare prova del codice identificativo relativo all'iscrizione dell'immobile di proprietà alla banca dati regionale delle unità ammobiliata a uso turistico.

8. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata esclusivamente via PEC all'indirizzo indicato nel Bando di cui all'art. 8, comma 1, utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.

9. Non è accolta la rendicontazione della spesa presentata con modalità difformi di cui al comma 8.

Art. 17.

Variazione dell'iniziativa in corso di realizzazione

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione dell'iniziativa relativa alle singole voci di spesa ammesse sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente alla Direzione centrale competente in materia di turismo per l'approvazione secondo le modalità stabilite dal bando.

3. In difetto della comunicazione di cui al comma 2, la Direzione centrale competente in materia di turismo procede, in fase di approvazione della rendicontazione, procede alla valutazione dell'ammissibilità delle modifiche e delle variazioni apportate al progetto sulla base degli elementi desumibili dalla documentazione di rendicontazione di cui all'art. 16, comma 2 e dalla documentazione integrativa eventualmente già acquisita in sede istruttoria.

4. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'aumento del contributo complessivamente concesso.

Art. 18.

Liquidazione e rideterminazione del contributo concesso

1. Il responsabile dell'istruttoria procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo.

2. Il provvedimento di liquidazione è emanato con decreto del direttore del servizio competente in materia di turismo entro il termine di centottanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

Capo V

OBBLIGHI, VINCOLI, ANNULLAMENTO,
REVOCA E CONTROLLI

Art. 19.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e dalla legge n. 241/1990 e in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi:

a) avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;

b) mantenere l'iscrizione dell'immobile oggetto dell'incentivo alla banca dati regionale delle unità ammobiliate a uso turistico per un minimo di otto anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di cui alla lettera c);

c) collocare e il mantenere le medesime unità immobiliari nel mercato delle locazioni, per un periodo non inferiore a otto anni, con contratto da sottoscrivere con una delle imprese aderenti al sistema delle agenzie di cui all'art. 4, con riserva per un periodo massimo di tre settimane per il proprietario per una sola unità immobiliare per stagione;

d) consentire ispezioni e controlli;

e) rispettare gli obblighi specifici stabiliti dal presente regolamento e gli altri obblighi previsti dalla normativa richiamata.

2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), il beneficiario presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto di tali obblighi entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal primo anno successivo all'avvio del contratto, salvo successiva dichiarazione sostitutiva attestante i fatti modificativi, da presentarsi entro il medesimo termine del 31 marzo dell'anno successivo al verificarsi del fatto modificativo.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione iniziale o di eventuale successiva dichiarazione qualora dovuta di cui al comma 2, il servizio della Direzione centrale competente in materia di turismo procede ai controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

4. Prima di disporre i controlli previsti dal comma 3, il servizio della Direzione centrale competente in materia di turismo ha facoltà di sollecitare l'invio di una delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2, richiedendo la presentazione della stessa entro un termine perentorio.

5. La violazione dei vincoli di cui ai commi 1 e 2 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti comporta la revoca del contributo erogato.

Art. 20.

Variazioni soggettive dei beneficiari

1. In caso di variazioni del proprietario dell'unità ammobiliata ad uso turistico per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;


c) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 19 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo al proprietario originariamente beneficiario.

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto di quanto previsto dall'art. 19, il proprietario subentrante presenta, secondo le indicazioni pubblicate sul bando, entro sessanta giorni dalla registrazione dell'atto relativo alle fattispecie di cui al comma 1 domanda di subentro contenente:

a) gli estremi dell'atto relativo alla fattispecie di cui al comma 1;

b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo.



3. Il provvedimento del direttore del servizio competente in materia di turismo conseguente alla domanda di subentro di cui al comma 1 interviene entro novanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

4. Nel caso in cui le variazioni soggettive di cui al comma 1 abbiano luogo precedentemente alla concessione del contributo, il proprietario subentrante presenta la domanda di subentro nel procedimento, nelle forme e nei termini di cui al comma 2, e il direttore del servizio competente in materia di turismo avvia nuovamente l'iter istruttorio.

Art. 21.

Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

a) non siano rispettate le modalità contenute nel bando pubblicato sul sito internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata;

b) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;

c) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, ovvero il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione decorra inutilmente e il responsabile del procedimento operi ai sensi dell'art. 15, comma 5;

d) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

e) non siano rispettati gli obblighi posti a carico del beneficiario e non vi sia collaborazione dello stesso alla verifica del rispetto dei vincoli prescritti, nel caso di cui all'art. 19, comma 5;

f) non siano stati rispettati gli obblighi di cui all'art. 19, comma 1, lettere b), c) ed e) dal soggetto subentrante secondo le seguenti modalità:

1) revoca del 100% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'art. 19, lettere b), c) ed e) vengono meno nei primi due anni dalla concessione;

2) revoca del 80% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'art. 19, lettere b), c) ed e) vengono meno al terzo anno dalla concessione;

3) revoca del 50% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'art. 19, lettere b), c) ed e) vengono meno al quarto anno dalla concessione;

4) revoca del 40% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'art. 19, lettere b), c) ed e) vengono meno al quinto anno dalla concessione;

5) revoca del 30% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'art. 19, lettere b), c) ed e) vengono meno al sesto anno dalla concessione;

6) revoca del 20% del contributo concesso se uno dei vincoli di cui all'art. 19, lettere b), c) ed e) vengono meno gli ultimi due anni dallo spirare del termine dei vincoli stessi.

3. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

4. L'ufficio competente entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ovvero dalla data di ricevimento della rinuncia al contributo, emana il provvedimento di revoca della concessione o eventualmente di conferma della stessa qualora nel corso dell'iter emergano elementi tali da superare gli aspetti che avevano indotto l'avvio del procedimento di revoca.

Art. 22.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 l'ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari e alle agenzie di cui all'art. 4, ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi e ai requisiti minimi richiesti.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e alla legge n. 241/1990. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

22R00197

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 settembre 2021, n. **0153/Pres.**


Regolamento recante criteri e modalità per il sostegno finanziario a favore dei Comuni che realizzano misure anche sotto forma di vantaggio fiscale per favorire l'occupazione e l'utilizzo dei locali a destinazione commerciale e dell'artigianato di servizio, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 22 settembre 2021, n. 38).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa));

Visto in particolare l'art. 9 della legge regionale n. 3/2021, che disciplina gli interventi a favore dell'occupazione e dell'utilizzo dei locali a destinazione commerciale e dell'artigianato di servizio nei centri cittadini attraverso il sostegno finanziario ai comuni che attuano interventi a favore di soggetti che iniziano a utilizzare, per l'esercizio delle attività nel corso dell'anno 2021, immobili di categoria C/1 (negozi), C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/3 (laboratori per arti e mestieri), ubicati nelle zone individuate dal comune medesimo, sfitti o comunque inutilizzati per attività economiche da almeno



ventiquattro mesi o concordano con gli affittuari riduzioni del canone di locazione rispetto all'importo dovuto nell'annualità precedente;

Visto inoltre il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale n. 3/2021, secondo il quale con regolamento regionale, emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3/2021, sono definiti criteri e modalità per il sostegno finanziario a favore dei comuni;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per il sostegno finanziario a favore dei comuni che realizzano misure anche sotto forma di vantaggio fiscale per favorire l'occupazione e l'utilizzo dei locali a destinazione commerciale e dell'artigianato di servizio, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa))» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 20 agosto 2021, n. 1287;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per il sostegno finanziario a favore dei comuni che realizzano misure anche sotto forma di vantaggio fiscale per favorire l'occupazione e l'utilizzo dei locali a destinazione commerciale e dell'artigianato di servizio, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa))» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per il sostegno finanziario a favore dei comuni che realizzano misure anche sotto forma di vantaggio fiscale per favorire l'occupazione e l'utilizzo dei locali a destinazione commerciale e dell'artigianato di servizio, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)).

(Omissis).

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 9, comma 2 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), definisce i criteri e le modalità per il sostegno finanziario, sotto forma di contributi, a favore dei comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, per la realizzazione di interventi anche sotto forma di misure di vantaggio fiscale a favore di imprese commerciali e artigianali di servizio, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese che:

a) iniziano a utilizzare, per l'esercizio delle attività nel corso dell'anno 2021, immobili di categoria C/1 (negozi), C/2 (magazzini e locali di deposito) e C/3 (laboratori per arti e mestieri) ubicati nelle zone individuate dal comune in coerenza con le finalità di cui all'art. 8 della legge regionale n. 3/2021 di rinnovo e rigenerazione delle attività commerciali e dell'artigianato di servizio nei centri storici e nelle aree urbane a rischio di indebolimento socio-economico, sfitti o comunque inutilizzati per attività economiche da almeno ventiquattro mesi;

b) concordano per l'intero anno con gli affittuari che esercitano l'attività nelle zone individuate dal comune stesso, riduzioni del canone di locazione rispetto all'importo dovuto nell'annualità precedente.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini dell'individuazione da parte del comune delle zone in cui sono ubicati gli immobili utilizzati per l'esercizio delle attività commerciali e dell'artigianato di servizio, e per l'individuazione delle attività commerciali e dell'artigianato di servizio nei centri cittadini, si rinvia alle definizioni in materia di commercio di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3/2021.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari del contributo i comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Cumulabilità e divieto generale di contribuzione

1. I contributi sono cumulabili con altri contributi concessi dallo Stato o da altri soggetti pubblici e privati.

2. Il Comune istante è tenuto a dichiarare all'atto della domanda, al momento della concessione e successivamente nella rendicontazione, l'importo degli altri contributi ottenuti per le medesime finalità del presente regolamento; l'importo è detratto dall'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 5.

Misura del sostegno finanziario

1. La misura del contributo concesso al comune non può essere superiore al cinquanta per cento degli interventi riconosciuti a favore dei soggetti di cui all'art. 1, lettere a) e b).


Capo II

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, AVVIO, ISTRUTTORIA E CONCESSIONE

Art. 6.

Presentazione della domanda

Ai fini della concessione del sostegno finanziario sotto forma di contributi di cui all'art. 1, i comuni trasmettono entro il 30 settembre di ogni anno alla struttura regionale competente in materia di attività produttive apposita domanda con cui attestano le minori entrate o le spese derivanti dagli interventi anche sotto forma di misure di vantaggio fiscale posti in essere a favore di imprese commerciali e artigianali di servizio di cui al medesimo art. 1.



2. Le domande sono presentate esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, redatte secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di attività produttive pubblicato sul sito internet della Regione Friuli-Venezia Giulia.

3. Le domande si considerano validamente presentate se:

a) sono inviate mediante la casella di PEC del comune che richiede il contributo;

b) sono sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del comune e corredate dalla documentazione di cui al comma 5.

4. La data e l'ora di presentazione delle domande sono determinate dalla data e dall'ora di ricezione della PEC.

5. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) deliberazione dell'organo comunale competente con cui si autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda di contributo;

b) indicazione degli ambiti di intervento per i quali è previsto il contributo, individuati dal comune istante in coerenza con le finalità di cui all'art. 8 della legge regionale n. 3/2021;

c) relazione recante l'indicazione dei provvedimenti adottati per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, unitamente all'elencazione dei relativi atti di erogazione del vantaggio fiscale ai soggetti di cui all'art. 1.

6. Alla domanda è allegata una dichiarazione resa dal legale rappresentante del comune, relativa alle eventuali altre provvidenze richieste o ottenute dallo Stato o da altri soggetti pubblici o privati per la stessa iniziativa.

Art. 7. Istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per l'accesso al contributo nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, effettuando gli opportuni accertamenti.

2. Se la domanda è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento comunica al comune le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il procedimento è archiviato d'ufficio e il responsabile del procedimento ne dà tempestiva comunicazione al comune nei seguenti casi:

a) la domanda per accedere ai contributi è presentata al di fuori dei termini o con modalità diverse da quelle previste dall'art. 6;

b) sono presentate più domande di contributo con un unico invio di posta elettronica;

c) sono scaduti i termini di cui al comma 2 per la regolarizzazione o completamento della domanda;

d) per rinuncia del comune, comunicata prima della comunicazione del provvedimento di concessione.

4. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 8. Concessione dell'incentivo

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello sulla base dell'elenco formato secondo l'ordine di protocollazione in arrivo, a seguito della verifica dell'ammissibilità della domanda.

2. La concessione è disposta con decreto del direttore del servizio competente in materia di commercio, e contiene l'indicazione del termine e delle modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione e il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

Capo III

RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 9. Rendicontazione

1. Il comune, entro novanta giorni dalla concessione ed a pena di revoca del contributo concesso, presenta al responsabile del servizio competente in materia di attività produttive, la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa sullo svolgimento da parte dei soggetti di cui all'art. 1 delle attività per le quali è stato concesso il contributo e grado di raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 8 della legge regionale n. 3/2021;

b) attestazione analitica relativa alle minori entrate o alle spese derivanti dagli interventi posti in essere a favore delle imprese di cui all'art. 1;

2. La rendicontazione è presentata mediante PEC; ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC.

3. Il termine di rendicontazione può essere prorogato per un massimo di sei mesi, previa richiesta motivata del comune presentata prima della scadenza.

4. Le proroghe sono autorizzate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Se la rendicontazione è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

6. Qualora il termine di cui al comma 6 decorre inutilmente, il contributo è rideterminato o revocato sulla base della documentazione agli atti.

7. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in più esercizi finanziari l'ente locale è tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.

Art. 10. Liquidazione del contributo

1. Il responsabile dell'istruttoria procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Il provvedimento di liquidazione è adottato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

Capo IV

OBBLIGHI, ANNULLAMENTO, REVOCA

Art. 11. Obblighi dei comuni

1. Il comune è tenuto a comunicare alla Direzione centrale attività produttive i provvedimenti di sua competenza, predisposti per la realizzazione degli interventi posti in essere a favore di imprese di cui all'art. 1, prima della loro formale adozione.

Art. 12. Annullamento e revoca

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito.

2. Il contributo è revocato integralmente o parzialmente:

a) nel caso in cui non sia rispettato il termine di cui all'art. 9, comma 1;

b) in sede di rendicontazione si accerti l'alterazione degli obiettivi originari dell'iniziativa ammessa a contributo e di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale n. 3/2021.

3. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento, comunica tempestivamente al comune interessato l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, assegnando un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.



4. Il provvedimento di revoca è adottato entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

Capo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 13.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

Visto, *il Presidente*: FEDRIGA

22R00198

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 settembre 2021, n. 0154/Pres.

Regolamento recante requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per l'insediamento e l'avvio di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande nei centri storici e nelle aree urbane, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 22 settembre 2021, n. 38)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa));

Visto in particolare l'art. 17 della legge regionale n. 3/2021, che disciplina la promozione, la riqualificazione, la rivitalizzazione e lo sviluppo dei centri storici e delle aree urbane situati in comuni aventi una popolazione residente non superiore a 3.000 abitanti, ovvero in frazioni e borghi aventi una popolazione non superiore a 3.000 abitanti siti all'interno di comuni aventi una popolazione residente complessiva non superiore a 15.000 abitanti, anche mediante l'insediamento e l'avvio, al loro interno, di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande;

Visto inoltre il comma 7 dell'art. 17 della legge regionale n. 3/2021, secondo il quale con regolamento regionale, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 3/2021, sono definiti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, di rendicontazione delle spese e la documentazione richiesta per ottenere il contributo;

Visto il testo del «Regolamento recante requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per l'insediamento e l'avvio di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande nei centri storici e nelle aree urbane, ai

sensi dell'art. 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa))» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia del sistema elettorale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 3 settembre 2021, n. 1350;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per l'insediamento e l'avvio di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande nei centri storici e nelle aree urbane, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa))» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante requisiti, criteri e modalità per la concessione di contributi per l'insediamento e l'avvio di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande nei centri storici e nelle aree urbane, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)).

(Omissis).


Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 17, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli-Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), definisce i requisiti e le modalità per la presentazione della domanda di contributo nonché le modalità di rendicontazione delle spese sostenute, per l'insediamento e l'avvio di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, nei centri storici e nel-



le aree urbane situate all'interno del perimetro del centro storico, così come individuato dal Piano regolatore o da altro strumento di pianificazione di settore, o all'interno delle altre aree urbane individuate con deliberazione del consiglio comunale, di comuni aventi una popolazione residente non superiore a 3000 abitanti o di frazioni o borghi aventi una popolazione residente complessiva non superiore a 3000 abitanti siti in comuni con popolazione residente non superiore a 15.000 abitanti.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini dell'individuazione delle attività e delle zone alle quali si applicano le disposizioni del presente regolamento, si rinvia alle definizioni in materia di commercio di cui all'art. 7 della legge regionale n. 3/2021.

Art. 3.

Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità

1. I contributi sono concessi a soggetti singoli o associati che al momento della proposizione della domanda:

a) per l'insediamento e l'avvio di nuove attività commerciali o di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono in possesso dei requisiti di cui al titolo I, capo II, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 «Disciplina organica del turismo.») e della corrispondente classificazione ATECO 2007 di cui all'allegato A al presente regolamento di cui è parte integrante e sostanziale, «ATECO 2007-Codici settori di attività ammesse a contributo»;

b) per l'insediamento o avvio di nuove attività artigianali: sono iscritti all'Albo provinciale delle imprese artigiane (A.I.A.) ai sensi della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato) o sono in possesso della ricevuta rilasciata dal registro delle imprese in seguito alla presentazione della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa, di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) e della corrispondente classificazione ATECO 2007 di cui all'allegato A al presente regolamento di cui è parte integrante e sostanziale, «ATECO 2007-Codici settori di attività ammesse a contributo»;

c) non si trovano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

2. Sono escluse dal contributo le attività ubicate in comuni classificati turistici; ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge regionale n. 3/2021, i comuni possono circoscrivere con deliberazione consigliare i settori di attività su cui attivare gli interventi.

Art. 4.

Aiuti de minimis

1. I contributi di cui al presente regolamento, sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013 e fino alla concorrenza dei massimali ivi previsti.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa o, se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima «impresa unica», non può superare l'importo di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai fini del riscontro del rispetto dei limiti di cui al comma 2, la concessione del contributo è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 5.

Modifica degli allegati

1. Gli allegati al presente regolamento sono modificati con decreto del direttore centrale competente in materia di attività produttive.

Capo II

INIZIATIVE FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

Art. 6.

Iniziativa finanziabili e spese ammissibili

1. È finanziato l'avvio contestuale e secondo un progetto unitario, di nuove attività commerciali o artigianali o di pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande in immobili catastalmente distinti, autonomi e comunque tra loro indipendenti in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia, in proprietà o nella disponibilità del richiedente entro due mesi dalla scadenza del termine per la proposizione della domanda, risultante da contratto di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'art. 21.

2. Sono ammesse le spese sostenute dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo, per:

a) l'ammodernamento, l'ampliamento, la ristrutturazione o la straordinaria manutenzione di immobili;

b) l'adeguamento degli impianti alle normative sanitarie;

c) modifica o sostituzione dei seguenti impianti: alimentazione di idranti, estinzione di tipo automatico e manuale, aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, rilevazione di gas, di fumo o di incendio;

d) modifica o sostituzione degli impianti per l'aerazione e la regolazione della temperatura e umidità nei luoghi di lavoro;

e) modifica o sostituzione degli impianti per l'utilizzazione dell'energia elettrica;

f) modifica o sostituzione degli impianti idrici e sanitari per i servizi igienico assistenziali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro);

g) interventi edilizi necessari a seguito degli interventi di cui alle lettere da a) a d);

h) oneri per le spese generali e di collaudo di cui all'art. 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);

i) la progettazione degli interni strumentale all'esercizio dell'attività;

j) l'acquisto di arredi, macchine ed attrezzature nuove di fabbrica strumentali all'esercizio dell'attività;

k) i corrispettivi per canoni di locazione dei locali e per le spese sostenute per l'attivazione delle utenze;

l) i costi relativi alle polizze fidejussorie bancarie, assicurative, stipulate a favore del locatore nell'interesse del conduttore a garanzia della regolare corresponsione dei canoni pattuiti per la locazione commerciale dell'immobile.

3. Tutti i costi si intendono al netto di IVA, bolli, spese bancarie, interessi ed ogni altra imposta.


4. Non sono ammesse le seguenti spese:

a) acquisto di terreni e fabbricati;

b) costruzione di fabbricati;

c) opere edili e impiantistica, arredi, macchinari e attrezzature pertinenti a immobili o parti di immobili non adibiti alle attività ammesse;

d) IVA e altre imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;



e) beni di consumo o soggetti a facile usura.

Capo III

AVVIO, CONCLUSIONE E PROROGHE,
LIMITI DI INCENTIVAZIONE E CUMULO

Art. 7.

Avvio dell'iniziativa

1. Nella domanda è indicata la data presunta di avvio dell'iniziativa, che non può essere precedente alla data di presentazione della domanda e non può essere successiva a sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo. Se i termini non sono rispettati, il contributo non è concesso o è revocato.

2. Le date di avvio e di conclusione dell'iniziativa devono riferirsi al progetto unitario, anche qualora vi partecipano più imprese in forma associata.

3. Per avvio dell'iniziativa si intende:

a) nel caso di acquisto di beni mobili, la data di consegna degli stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documento equivalente oppure, in mancanza, la data della prima fattura;

b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), la data di inizio dei lavori;

c) in tutti gli altri casi, la data della prima fattura o documento equivalente.

Art. 8.

Conclusione dell'iniziativa e richieste di proroga

1. L'iniziativa deve essere conclusa entro dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione del contributo.

2. Il termine di conclusione dell'iniziativa può essere prorogato per un massimo di sei mesi, previa richiesta motivata del beneficiario presentata prima della sua scadenza.

3. Le proroghe sono autorizzate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Se la richiesta di proroga è presentata dopo la scadenza del termine per la conclusione dell'iniziativa o la proroga non è autorizzata, possono essere ammesse le spese sostenute fino alla scadenza del termine per la conclusione dell'iniziativa a condizione che l'iniziativa abbia mantenuto la sua finalità originaria.

Art. 9.

Limiti di incentivazione e intensità dell'aiuto

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2 della legge regionale n. 3/2021, i limiti massimi di incentivo sono i seguenti:

a) sino a 60.000 euro qualora le attività siano in numero di tre;

b) sino a 100.000 euro qualora le attività siano in numero di quattro;

c) sino a 150.000 euro qualora le nuove attività siano non inferiori al numero di cinque.

2. In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4, l'intensità dell'aiuto degli incentivi è pari al 60 per cento delle spese ammissibili.

Art. 10.

Cumulo

1. È consentito il concorso con misure agevolative fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità non costituenti aiuti di Stato.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i contributi non sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Capo IV

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ISTRUTTORIA E CONCESSIONE
DELL'INCENTIVO

Art. 11.

Presentazione della domanda

1. La domanda, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4, è presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema *on-line* dedicato, a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni relative al regolamento, secondo le modalità riportate nelle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema *on-line*.

2. La domanda è presentata entro il 30 settembre di ogni anno, ed è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) nella quale l'interessato dichiara:

a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 per l'avvio e l'insediamento dell'attività;

b) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, o di non essere sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria e che nei suoi confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;

c) il luogo di insediamento o avvio dell'attività.

3. Alla domanda è allegata la seguente documentazione:

a) relazione descrittiva del progetto unitario di insediamento e avvio delle attività, comprensivo della indicazione di ciascun soggetto partecipante in forma associata;

b) preliminare di acquisto o di locazione dell'immobile da adibire all'attività, comprensivo delle planimetrie;

c) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia, la documentazione richiesta ai sensi della legge regionale n. 19/2009.

4. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento, le domande sono presentate alla Direzione centrale attività produttive - servizio commercio, esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), in conformità alle norme vigenti in materia, secondo lo schema approvato con decreto del direttore centrale competente in materia di attività produttive pubblicato sul sito *internet* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 12.

Istruttoria


1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di intervento nonché la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 effettuando, se necessario, gli opportuni accertamenti, anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione integrativa.

2. Se la domanda è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere.

3. Il responsabile del procedimento comunica tempestivamente all'interessato:

a) l'irricevibilità della domanda presentata al di fuori dei termini o con modalità diverse da quelle previste dall'art. 11;

b) l'archiviazione d'ufficio del procedimento per scadenza dei termini per la regolarizzazione o completamento della domanda di cui al comma 2 e per rinuncia dell'interessato, comunicata prima della comunicazione del provvedimento di concessione.



4. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande registrate secondo l'ordine cronologico di presentazione.

5. Entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, è comunicato all'interessato il diniego dell'incentivo nel caso in cui le dichiarazioni contenute nella domanda siano viziate o l'istante non possieda i requisiti richiesti per accedere al contributo.

Art. 13.

Concessione dell'incentivo

1. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a sportello in seguito all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di presentazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di incentivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

2. La concessione è disposta con decreto del direttore del servizio competente in materia di commercio, e contiene l'indicazione del termine e delle modalità per la rendicontazione, i casi di annullamento o revoca del provvedimento di concessione e il nominativo del responsabile dell'istruttoria.

3. Non è ammissibile la concessione di contributi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione dei contributi.

Capo V

EROGAZIONE ANTICIPATA E VARIAZIONI

Art. 14.

Erogazione anticipata

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 2, della legge regionale n. 7/2000, i contributi possono essere erogati in via anticipata nella misura del 70 per cento dell'importo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa d'importo pari alla somma da erogare, maggiorata degli interessi.

Art. 15.

Variazioni dell'iniziativa

1. I beneficiari dei contributi sono tenuti all'esecuzione dell'iniziativa conformemente alle voci di spesa e agli importi ammessi a contributo.

2. Le proposte di variazione nei contenuti e nelle modalità di esecuzione delle iniziative relative alle singole voci di spesa ammesse, sono debitamente giustificate e comunicate tempestivamente per l'approvazione, da adottarsi entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. Le variazioni all'iniziativa non determinano in alcun caso l'annullamento del contributo complessivamente concesso.

4. Fatte salve le variazioni approvate, il contributo è revocato qualora in sede di rendicontazione sia accertata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa a incentivo ovvero sia accertata la modifica sostanziale nei contenuti o nelle modalità di esecuzione tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella oggetto del provvedimento di concessione.

Art. 16.

Variazioni del beneficiario

1. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000, in caso di variazioni soggettive dei beneficiari di incentivi regionali anche a seguito di conferimento, scissione, scorporo, fusione, trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi assegnati, concessi o erogati possono essere, rispettivamente, concessi o confermati in capo al subentrante a condizione che tale soggetto:

a) presenti specifica domanda di subentro;

b) sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso all'incentivo in capo al beneficiario originario;

c) prosegua l'attività dell'impresa originariamente beneficiaria;

d) mantenga, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

e) si impegni a rispettare i vincoli di cui all'art. 21 per il periodo residuo nonché gli altri obblighi prescritti in capo all'impresa originariamente beneficiaria.

2. Il subentrante entro tre mesi dalla registrazione dell'atto relativo al subentro, presenta domanda di subentro contenente:

a) l'indicazione degli estremi dell'atto relativo alla fattispecie;

b) la richiesta della conferma di validità del provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse e agli obblighi posti a carico del beneficiario originario;

c) la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, la continuazione dell'esercizio dell'impresa senza soluzione di continuità e la conoscenza degli obblighi conseguenti alla conferma del contributo;

d) la dichiarazione attestante il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria.

Capo VI

RENDICONTAZIONE DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE DELL'INCENTIVO

Art. 17.

Presentazione della rendicontazione

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa entro il termine stabilito con il provvedimento di concessione dell'incentivo. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione è di dodici mesi, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.

2. La rendicontazione, ad eccezione di quanto previsto dal comma 8, è presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema *on-line* dedicato, a cui si accede dal sito www.regione.fvg.it nelle sezioni relative al regolamento, secondo le modalità riportate nelle linee guida a supporto della predisposizione e dell'invio della documentazione attraverso il sistema *on-line*.

3. Il termine di rendicontazione può essere prorogato per un massimo di sei mesi, previa richiesta motivata del beneficiario presentata prima della scadenza.

4. Le proroghe sono autorizzate entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Se la richiesta di proroga è presentata dopo la scadenza del termine per la rendicontazione o la proroga non è autorizzata, possono essere ammesse le spese sostenute fino alla scadenza del termine per la rendicontazione, a condizione che l'iniziativa abbia mantenuto la sua finalità originaria.

6. Se la rendicontazione è irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento comunica all'interessato le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza e assegna un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.


7. Qualora il termine di cui al comma 6 decorre inutilmente, il contributo è rideterminato o revocato sulla base della documentazione agli atti.

8. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente regolamento la rendicontazione è presentata mediante PEC; ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, fa fede la data e l'ora di ricezione della PEC.

Art. 18.

Modalità di rendicontazione

1. I beneficiari effettuano tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, ivi compresi gli anticipi, dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda di contributo ed entro il termine ultimo di rendicontazione della spesa. I pagamenti relativi alle spese rendicontate effettuati prima della presentazione della domanda, ovvero dopo la scadenza del termine per la rendicontazione, determinano l'inammissibilità delle spese medesime.



2. Per la rendicontazione i beneficiari presentano la seguente documentazione:

- a) la relazione illustrativa dell'attività svolta con l'indicazione della data di conclusione dell'iniziativa;
- b) copia dei documenti di spesa;
- c) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
- d) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui alla lettera b);
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa ai parametri richiesti per la verifica del rispetto del massimale di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

3. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione di pagamento:

- a) copia di estratti conto bancari o postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
- b) copia delle ricevute bancarie e dei bollettini postali dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni e dei prestatori di lavoro o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa rendicontati;
- c) per i pagamenti in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale, dichiarazione liberatoria del fornitore di beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura «pagato» con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.

4. A ogni documento di spesa corrispondono distinti versamenti bancari o postali dalla cui documentazione risulta espressamente l'avvenuta esecuzione e il riferimento allo specifico documento di spesa.

5. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.

Art. 19.

Liquidazione del contributo

1. Il responsabile dell'istruttoria procede all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione dell'iniziativa verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per la liquidazione dell'incentivo. Il responsabile dell'istruttoria può effettuare controlli e sopralluoghi.

2. Il provvedimento di liquidazione è adottato entro novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione.

3. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quelle ammesse a contributo.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta e ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo, il provvedimento di concessione del contributo è revocato.

5. Il contributo concesso è rideterminato in esito alle variazioni intervenute ai sensi dell'art. 15 o alla minore spesa ammissibile a rendicontazione rispetto a quella ammessa a contributo.

6. È disposta la liquidazione in via anticipata entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relativa istanza.

7. Qualora le somme erogate anticipatamente siano eccedenti rispetto al contributo liquidabile, si procede al recupero secondo le modalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale n. 7/2000.

Capo VII

OBBLIGHI, VINCOLI, ANNULLAMENTO, REVOCA E CONTROLLI

Art. 20.

Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario dei contributi ha l'obbligo:

- a) utilizzare la posta elettronica certificata (PEC) per la trasmissione all'Ufficio competente di tutte le comunicazioni relative al procedimento, inviando le corrispondenze all'indirizzo economia@certregione.fvg.it laddove non richiesta espressamente la trasmissione tramite sistema *on-line* dedicato;
- b) di avviare l'iniziativa in data successiva a quella di presentazione della domanda;
- c) di mantenere i requisiti oggettivi e soggettivi che hanno dato diritto all'incentivo fino alla scadenza del vincolo di destinazione;
- d) di mantenere attiva la sede legale o l'unità locale, presso la quale sono effettuate le iniziative oggetto di contributo, dalla data di presentazione della rendicontazione e fino al termine dei tre anni successivi;
- e) di consentire ispezioni e controlli.

Art. 21.

Vincoli di destinazione

1. Il beneficiario è tenuto al mantenimento del vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo dei beni oggetto del contributo, fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 16:

- a) nel caso di beni mobili: nei due anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione;
- b) nel caso di beni immobili: nei tre anni successivi alla data di presentazione della rendicontazione.

2. Al fine della verifica del rispetto degli obblighi, il beneficiario presenta, successivamente alla presentazione della rendicontazione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà entro il 28 febbraio di ogni anno attestante il rispetto di tali obblighi fino alla scadenza degli stessi.

3. La violazione dei vincoli comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale gli stessi non sono stati rispettati.


Art. 22.

Annullamento e revoca

1. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

2. Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito della rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:

- a) la documentazione giustificativa delle spese o il pagamento delle medesime siano integralmente di data anteriore a quella di presentazione della domanda;
- b) la rendicontazione delle spese sia presentata oltre il termine previsto per la conclusione dell'iniziativa e per la presentazione della relativa rendicontazione, fatte salve le proroghe autorizzate;
- c) l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore del 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;
- d) sia accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- e) qualora in sede di rendicontazione si accerti l'alterazione degli obiettivi originari dell'iniziativa ammessa a contributo.



3. Il responsabile del procedimento, prima della formale adozione del provvedimento, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di annullamento o di revoca del provvedimento di concessione, assegnando un termine di dieci giorni per presentare eventuali osservazioni.

4. Il provvedimento di revoca è adottato entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

5. I contributi erogati in forma anticipata, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'art. 49 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 23.

Ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000 l'Ufficio competente effettua presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione ai contributi concessi.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A

(Riferito all'art. 3, comma 1, del regolamento)

ATECO 2007-CODICI SETTORI DI ATTIVITÀ AMMESSE A CONTRIBUTO

14.13.20	Sartoria e confezione su misura di articoli di abbigliamento esterno
43.21	Installazione di impianti elettrici
43.22	Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
43.3	Completamento e finitura di edifici
45.20	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.32.00	Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
45.40.3	Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori
47.1	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati
47.2	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
47.4	Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
47.5	Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati
47.6	Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati
47.7	Commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati

47.99.20	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
49.32.10	Trasporto con taxi
49.32.20	Trasporto mediante noleggio
55.1	Alberghi e strutture simili
55.2	Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
56.1	Ristoranti e attività di ristorazione mobile
56.2	Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione
56.3	Bar e altri esercizi simili senza cucina
68.1	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri
68.2	Affitto e gestione di immobili in proprietà o in leasing
68.3	Attività immobiliare per conto terzi
74.20.2	Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa
77.21.01	Noleggio di biciclette
77.21.09	Noleggio attrezzature sportive e ricreative
79.1	Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
79.9	Altri servizi di prenotazione e attività connesse
93.13.00	Gestione di palestre
95	Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
96.01.20	Altre lavanderie, tintorie
96.02.01	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.02.02	Servizi degli istituti di bellezza
96.02.03	Servizi di manicure e pedicure
96.04.10	Servizi dei centri per il benessere fisico
96.09.02	Attività di tatuaggio e piercing

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

22R00199

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2021, n. 33.

Assestamento al Bilancio di previsione 2021-2023 ex art. 50, d.lgs. 118/2011 e s.m.i., con modifiche di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 206 Speciale del 29 dicembre 2021)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 33

Visto l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 44 del vigente Statuto regionale;



Visto il verbale del Consiglio regionale n. 60/1 del 27 dicembre 2021;

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

Legge regionale 28 dicembre 2021, n. 33;

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 *EX* ART. 50, DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, CON MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Il Presidente: MARSILIO

Assestamento al bilancio di previsione 2021-2023 ex art. 50, decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con modifiche di leggi regionali

Art. 1

Riferimento normativo

1. La presente legge regionale è approvata ai sensi dell'art. 50, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 2

Residui attivi e passivi

1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020, approvato dalla Giunta regionale con DGR 408/C del 30 giugno 2021.

2. L'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2021 è modificato, a livello di missioni e programmi, a seguito della rideterminazione di cui al comma 1, nei termini di cui al prospetto «Prospetto di allineamento valori residui effettivi su residui presunti» Allegato 1 alla presente legge.

Art. 3

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2021, in conformità con i dati definitivi risultanti dall'art. 7 del disegno di legge del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dalla Giunta regionale con DGR 408/C del 30 giugno 2021, è determinato in euro 780.348.072,60.

Art. 4

Saldo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2020

1. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020, in base ai dati definitivi risultanti dall'art. 11 del disegno di legge del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2020, approvato dalla Giunta regionale con DGR 408/C del 30 giugno 2021, è quantificato in euro 318.017.362,11. La quota accantonata nel risultato di amministrazione ammonta a euro 339.144.337,79, mentre la quota vincolata a euro 392.197.287,99. Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 è quantificato in euro - 413.324.263,67.

2. Ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 118/2011, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione 2021-2023, nel limite previsto dai commi 897, 898 e 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021), della quota vincolata ed accantonata del risultato di amministrazione 2020 di cui al precedente comma 1, per l'importo complessivo pari ad euro 325.810.403,53, al netto dell'importo di euro 162.969.695,96 già applicato al bilancio di previsione corrente a titolo di utilizzo fondo anticipazione di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

3. La quota accantonata e vincolata del risultato di amministrazione 2020 iscritta in bilancio ai sensi del comma 2, finanzia, per pari importo, il «Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate» e il «Fondo per la reiscrizione della quota accantonata nel risultato di amministrazione» iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021, nella Missione 20, Programma 3, Titolo I, rispettivamente per un importo pari ad euro 233.940.029,94 e ad euro 91.870.373,59.

4. Per gli effetti di cui ai commi 2 e 3, allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario per il triennio 2021-2023, esercizio 2021, sono apportate le correlate variazioni di sola competenza nei termini di cui agli allegati 2 e 3 dell'art. 5.

5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni al bilancio di previsione necessarie per l'impiego effettivo dei fondi di cui al comma 3, nel rispetto dei vincoli stabiliti dal vigente ordinamento in materia di utilizzo delle risorse accantonate e vincolate nel risultato di amministrazione.

6. Il Fondo pluriennale vincolato di parte entrata, in conformità ai dati definitivi risultanti dal disegno di legge regionale afferente al rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020, approvato dalla Giunta regionale con DGR 408/C del 30 giugno 2021, è iscritto nel bilancio di previsione 2021-2023, per un importo pari ad euro 46.736.993,33 e ad euro 182.175.689,23, rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale.

7. Il Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione è confermato negli importi iscritti per ciascuna delle annualità 2021-2022-2023, nel prospetto di cui alla lettera 1) dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023).

Art. 5

Variazioni di entrate e di spese

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale 2021-2023 sono apportate le variazioni di cui rispettivamente all'Allegato 2, «Situazione per delibera per tipologie» e all'Allegato 3, «Situazione variazione per delibere per programmi».

2. È approvato, in riferimento alle variazioni riportate negli allegati 2 e 3, il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuna delle annualità del bilancio di previsione 2021-2023 - Allegato d) di cui al successivo art. 6.



Art. 6

Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2021-2023

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese di cui all'art. 5, sono approvati i seguenti allegati:
- il prospetto «Bilancio assestato - entrata» di riepilogo generale delle entrate assestate, redatto per titoli e tipologie (Allegato a);
 - il prospetto «Bilancio assestato - spesa» di riepilogo generale delle spese assestate, redatto per titoli, missioni e programmi (Allegato b);
 - il «Quadro generale riassuntivo assestato» delle entrate e delle spese (Allegato c);
 - il prospetto «Equilibri di bilancio assestato» (Allegato d);
 - la «Nota integrativa all'assestamento di bilancio 2021/2023» di cui all'art. 50, comma 3, del decreto legislativo n. 118/2011 (Allegato e);
 - il prospetto «Allegato n. 8/1 al decreto legislativo n. 118/2011» delle variazioni per il tesoriere come previsto dall'art. 51, comma 9, del decreto legislativo n. 118/2011 (Allegato f).

Art. 7

Modifica all'art. 2 della legge regionale n. 1/2021

1. Il comma 2, dell'art. 2 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)), è abrogato.

Art. 8

Modifiche ed integrazioni agli allegati della legge regionale n. 2/2021

1. L'allegato «Prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio» di cui alla lettera g) dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023) è sostituito dall'Allegato g «Bilancio di previsione - equilibri di bilancio» di cui alla presente legge.
2. L'allegato «Prospetto esplicativo della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato» di cui alla lettera i) dell'art. 3 della legge regionale n. 2/2021 è sostituito dall'Allegato h «Composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato 2021-2022-2023» di cui alla presente legge.

Art. 9

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 2/2021

1. All'art. 13 (Spese per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio arretrati) della legge regionale n. 2/2021, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, i prelevamenti dallo stanziamento di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta regionale mediante deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio»

2. All'art. 14 (Fondo rischi da contenzioso) della legge regionale n. 2/2021, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'adozione del regolamento di contabilità regionale, i prelevamenti dal Fondo di cui al comma 1 sono disposti dalla Giunta regionale mediante deliberazione adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio.»


Art. 10

Modifiche ed integrazioni a disposizioni finanziarie di leggi regionali

1. Per effetto delle variazioni di bilancio apportate con la presente legge (Allegati 2 e 3), alla «Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali - Allegato 2» ex art. 4 della legge regionale n. 1/2021, il rifinanziamento dell'art. 3 (Interventi inerenti manifestazioni sportive di livello nazionale ed internazionale) della legge regionale 22 maggio 2018, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili) sui capitoli 91472.1, 91472.2 e 91472.3, è modificato nei seguenti termini:

TABELLA DEI RIFINANZIAMENTI DELLE LEGGI REGIONALI - ALLEGATO 2

Cap.	Art.	Miss.	Prg.	Tit.	Descrizione	C. Resp.	Previsione Comp.2021	Previsione Comp.2022	Previsione Comp.2023	LEGGE REGIONALE
91472	1	06	01	1	TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI SPORTIVE	DPH002	€ 0,00	€ 257.653,00	€ 257.653,00	L.R. 10/2018
91472	2	06	01	1	TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI SPORTIVE-TRASFER. CORRENTI A AMM. LOCALI	DPH002	€ 837.040,76	€ 700.000,00	€ 500.000,00	L.R. 10/2018
91472	3	06	01	1	TRASFERIMENTO FONDI PER INIZIATIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI SPORTIVE-TRASFER. CORRENTI A AMM. LOCALI	DPH002	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00	L.R. 10/2018



2. L'art. 18 della legge regionale 18 maggio 2021, n. 10 (Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell'ambito dei «Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)» ed ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Acquisizione risorse in favore del Centro ittigenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I.)*). — 1. Al fine di consentire il reimpiego presso il Centro ittigenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I.) dell'Aquila delle risorse provenienti dalle vendite e dall'incasso dei diritti ittigenici, come previsto dal comma 2, dell'art. 8 della legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne), nel bilancio di previsione regionale 2021-2023 sono istituiti e iscritti i seguenti capitoli, facenti parte del medesimo gruppo di vincolati, con gli stanziamenti di competenza e di cassa riportati di seguito:

a) Parte Entrata: Titolo 2, Tipologia 103, Categoria 02, capitolo di nuova istituzione ed iscrizione da denominare «Versamenti da imprese per obblighi ittigenici» - in aumento per euro 74.000,00;

b) Parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 100, Categoria 01, capitolo di nuova istituzione ed iscrizione da denominare «Proventi derivanti dall'attività del Centro ittigenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I.)» - in aumento per euro 2.000,00;

c) Parte Spesa: Titolo 2, Missione 16, Programma 02, capitolo di nuova istituzione ed iscrizione 142331/10, da denominare «Interventi per attività in conto capitale del Centro ittigenico sperimentale e di idrobiologia - C.I.S.I.» - in aumento per euro 50.000,00;

d) Parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 02, capitolo di nuova istituzione ed iscrizione 142331/11, da denominare «Interventi per attività in conto esercizio del Centro ittigenico sperimentale e di idrobiologia - C.I.S.I.» - in aumento per euro 26.000,00.»

3. L'art. 20 della legge regionale n. 10/2021 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (Supporto di ARTA a favore dei servizi procedenti in materia di concessioni di derivazione di acqua pubblica). — 1. Al fine di far fronte alla carenza della dotazione organica dei Servizi procedenti di cui all'art. 9 del D.P.G.R. n. 3/R del 2007, ARTA Abruzzo, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente (A.R.T.A.)), supporta tali strutture per gli aspetti connessi in particolare alla valutazione ambientale *ex ante* delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche.

2. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 1, per le annualità successive 2022 e 2023, è riconosciuto a favore di ARTA un trasferimento annuale di euro 70.000,00.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, quantificati in euro 70.000,00 per ciascuna annualità degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023 in termini di sola competenza come segue:

a) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato «Supporto ARTA Abruzzo ai servizi procedenti di cui all'art. 9 del D.P.G.R. n. 3/R del 2007», per euro 70.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 324001, per euro 70.000,00.

4. Per gli anni successivi al 2023 si provvede con legge di bilancio.

5. Al servizio Genio civile di L'Aquila, individuato quale centro di responsabilità del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 3, è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni del presente articolo.»

4. La lettera b) del comma 4 dell'art. 1 della legge regionale 21 novembre 2019, n. 39 (Partecipazione della Regione Abruzzo per la valorizzazione, il recupero e il miglioramento ambientale delle opere irrigue nel Fucino ed altre disposizioni urgenti), come sostituito dall'art. 8 della legge regionale 23 aprile 2021, n. 8 (Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni civili regionali e ulteriori disposizioni), è sostituita dalla seguente:

«b) in aumento parte Entrata: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 02, capitolo 37204 art. 2 per euro 350.000,00.»

Art. 11

Misure straordinarie in materia di cultura e spettacolo

1. Per il solo esercizio finanziario 2021, quota parte del Fondo unico regionale per la cultura di cui all'art. 24 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 46 (Legge europea regionale 2014), pari ad euro 294.000,00, da destinare alle istituzioni culturali non beneficiarie del FUS, prevista alla lettera c) del comma 2 dell'art. 20 della medesima legge, è destinata ad incrementare le risorse già stanziati sul capitolo di spesa 61620, denominato «Contributi ad enti pubblici e privati per la collaborazione alla organizzazione di convegni, congressi ed altre manifestazioni», al fine di integrare le risorse disponibili per la concessione di contributi in favore delle manifestazioni culturali (grandi eventi) realizzate nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 18 dicembre 2013, n. 55 (Legge europea regionale 2013).

2. Ai fini di cui al comma 1, al bilancio regionale di previsione 2021-2023, esercizio finanziario 2021, sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) in aumento parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61620 per euro 294.000,00;

b) in diminuzione parte Spesa: Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo 61665 per euro 294.000,00.

Art. 12

Interventi per il miglioramento della mobilità urbana della città di Chieti

1. Al fine di promuovere il miglioramento della mobilità urbana della città di Chieti ed assicurare l'esercizio del trasporto pubblico locale nella piena corrispondenza fra crescenti oneri e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari, la Regione riconosce al Comune di Chieti un contributo destinato alla copertura dei maggiori costi di produzione dei servizi offerti all'utenza pari ad euro 400.000,00 per l'anno 2022, da imputarsi su capitolo di spesa di nuova istituzione denominato «Contributo al Comune di Chieti per copertura maggiori costi di produzione del trasporto pubblico urbano».

2. Per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 stimati, per l'anno 2022, in complessivi euro 400.000,00, allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2021-2023 sono apportate le seguenti variazioni per competenza:

a) in aumento parte Spesa: Missione 10, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione, per euro 400.000,00;

b) in diminuzione parte spesa: missione 20, programma 03, titolo 1, per euro 400.000,00.

Art. 13


Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 60/1 del 27 dicembre 2021, ha approvato la presente legge.

Il presidente: SOSPURI

22R00200



REGIONE SICILIA

LEGGE 6 agosto 2021, n. 23.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica.

(Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 35 del 13 agosto 2021)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
10 AGOSTO 2016, n. 16

Art. 1.

*Modifiche all'art. 1 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16*

1. Il comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è sostituito dal seguente:

«1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto al titolo II, si applica nella Regione il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni.»

Art. 2.

*Modifica alla rubrica del titolo II
della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16*

1. La rubrica del titolo II della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è sostituita dalla seguente:

«Titolo II - Recepimento con modifiche degli articoli 4, 6, 6-bis, 9, 10, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 23-bis, 32, 34, 36, 63, 85, 86, 89 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»

Art. 3.

*Modifiche agli articoli 2 e 17
della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16*

1. I termini di cui al comma 2 dell'art. 2 ed al comma 3 dell'art. 17, comma 3, della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 16/2016, dopo le parole «dei tecnici abilitati alla progettazione» sono aggiunte le parole «degli ordini professionali e dei collegi istituzionalmente riconosciuti».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16*

1. L'art. 3 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Recepimento con modifiche dell'art. 6 "Attività edilizia libera" e dell'art. 6-bis "Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). — 1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall'art. 1;

b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche, compresa la realizzazione di ascensori esterni se realizzati su aree private non prospicienti vie e piazze pubbliche;

c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ivi comprese quelle necessarie per l'attività di ricerca di acqua nel sottosuolo, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;

e) le serre mobili stagionali da realizzare con struttura precaria suscettibili di facile rimozione, sprovviste di opere in muratura, strumentali all'attività agricola;

f) l'installazione, la riparazione, la sostituzione, il rinnovamento ovvero la messa a norma dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 metri cubi;

g) le recinzioni di fondi rustici;


h) le strade poderali;

i) le opere di giardinaggio;

l) il risanamento e la sistemazione dei suoli agricoli anche se occorrono strutture murarie;

m) le cisterne e le opere connesse interrate, ivi compresi i vasconi in terra battuta per usi irrigui;

n) le opere di smaltimento delle acque piovane;



o) le opere di presa e distribuzione di acque di irrigazione da effettuarsi in zone agricole;

p) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza massima di 1,50 metri;

q) le opere di manutenzione ordinaria degli impianti industriali di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 16 novembre 1977, n. 1918;

r) l'installazione di pergolati, pergotende ovvero gazebi costituiti da elementi assemblati tra loro di facile rimozione a servizio di immobili regolarmente assentiti o regolarizzati sulla base di titolo abilitativo in sanatoria;

s) la realizzazione di opere interrato per lo smaltimento reflui provenienti da immobili destinati a civile abitazione compresa l'installazione di fosse tipo Imhoff o a tenuta, sistemi di fitodepurazione, per immobili privi di fognatura dinamica comunale;

t) gli interventi di installazione delle pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW anche sui prospetti di immobili, anche in ZTO A prospicienti su strada o piazza pubblica a condizione che le installazioni non risultino visibili e non compromettano il decoro dei prospetti;

u) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;

v) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, incluso opere correlate, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrato e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, bacini, pozzi di luce nonché locali tombati. Nei comuni in cui gli strumenti urbanistici non stabiliscono indici di permeabilità si applica l'indice di permeabilità minimo del 40 per cento della superficie del lotto di terreno al netto della sagoma dell'immobile;

z) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;

aa) l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili ad esclusione della zona ZTO A, sia per i casi contemplati dall'art. 1122 del codice civile, sia quando gli stessi contribuiscono alla formazione delle comunità energetiche ai sensi dell'art. 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 62, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

ab) la modifica del sistema di adduzione esistente di acqua, sia in ambito condominiale che per singole unità abitative con reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;

ac) la modifica, il miglioramento di superfici impermeabili, da intendersi quale spazio di qualsiasi natura, che impedisce il drenaggio planimetrico orizzontale del deflusso delle acque meteoriche ai fini del raggiungimento dell'invarianza idraulica complessiva dell'edificio, purché il miglioramento dei drenaggi esterni e delle per-

tenenze esterne, quali parcheggi, strade di accesso, giardini, coperture, sia almeno del 40 per cento rispetto al preesistente;

ad) l'esecuzione delle opere necessarie al recupero dell'immobile mediante la realizzazione di intervento edilizio finalizzato al ripristino della conformità edilizia ed alla eliminazione delle opere realizzate in assenza di titolo abilitativo;

ae) la collocazione a piano terra di modeste strutture precarie costituite da elementi assemblati tra loro di facile rimozione, di superficie massima pari a mq. 9.00 ed altezza massima di m. 2.00 non destinate ad uso residenziale, commerciale ed artigianale;

af) le piscine pertinenziali prefabbricate fuori terra di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell'edificio e appoggiate su battuti cementizi non strutturali.


2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione asseverata anche per via telematica di cui al comma 4, i seguenti interventi possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come recepito dall'art. 1, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio compreso il frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari urbane purché aventi la stessa destinazione d'uso;

b) le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modificchino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile. Per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate alla lettera *a)* dell'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, è fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni. Ai fini dell'applicazione della presente lettera non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti interne o di parte di esse;

c) le modifiche interne di carattere edilizio dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, comprese quelle sulla superficie coperta, che non comportino un cambio di destinazione d'uso rilevante e non riguardino parti strutturali;

d) gli impianti di energia rinnovabile di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come specificati al punto 12 dell'allegato al decreto interministeriale 10 settembre 2010, recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", da realizzare al di fuori della zona territoriale omogenea A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, con esclusione degli immobili sottoposti a tutela in applicazione del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni. Negli immobili e nelle aree ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, e comunque nel



rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni, i suddetti impianti possono essere realizzati previa valutazione di incidenza ed espletamento delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale sul progetto preliminare, qualora prevista, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

e) la realizzazione di nuovi impianti tecnologici al servizio di immobili esistenti e relativi locali tecnici di dimensione almeno pari al 5 per cento del volume dell'immobile e comunque non superiore a mc. 30,00, con altezza massima interna m. 2,40, a servizio della singola unità o dell'edificio residenziale, nel rispetto di distacchi e altezze delle zone territoriali omogenee di appartenenza;

f) la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui al comma 1, lettera g), e di quelle di cui alla lettera i) del medesimo comma;

g) la realizzazione di strade interpoderali;

h) la nuova realizzazione di opere murarie di recinzione con altezza massima di m. 2,00; per altezza superiori trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 10;

i) le opere di ricostruzione e ripristino di muri a secco e di nuova costruzione con altezza compresa tra m. 1,50 e m. 1,70;

l) la realizzazione di opere interrante di smaltimento reflui provenienti da singoli immobili destinati a strutture ed attività diverse dalla residenza appartenenti alle categorie funzionali previste alle lettere a-bis), b), c) e d) del comma I dell'art. 23-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come recepito dall'art. 1;

m) installazione di linee vita negli edifici esistenti, ricadenti anche in aree vincolate ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni;

n) la chiusura con pannelli scorrevoli trasparenti su binari di balconi, porticati e verande di edifici esistenti su prospetti non prospicienti strade e piazze pubbliche, per una superficie massima di chiusura non superiore al 20 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare e comunque non superiore a mq. 50, ad eccezione delle opere di cui all'art. 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni;

o) le opere di efficientamento degli involucri degli edifici esistenti consistenti nella mera applicazione di coibenti termici;

p) i sistemi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici, da realizzare all'interno della zona A di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968, e nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, che non comportino pregiudizio alla tutela del contesto storico, ambientale e naturale, in relazione alle linee guida impartite dall'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana.

3. Sugli edifici esistenti nelle zone agricole sono realizzabili, previa comunicazione inizio lavori asseverata e comunicazione di fine lavori con attestazione del professionista, gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, necessari al frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, purché

non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e sia rispettata la destinazione d'uso originaria e comunque consentita nella zona agricola.

4. Per gli interventi di cui al comma 2, l'interessato trasmette all'amministrazione comunale, a mezzo pec ovvero anche in forma telematica, nelle more dell'attivazione delle previsioni di cui all'art. 17, l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. La comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

5. Per gli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è inoltrata tempestivamente, da parte dell'amministrazione comunale, ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

6. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori di cui al comma 2 comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono su quelle contenute negli strumenti urbanistici e nei regolamenti edilizi vigenti, i quali, ove in contrasto, si conformano al contenuto delle disposizioni del presente articolo.»

Art. 5.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16


1. Al primo periodo del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, le parole «lettera f)» sono sostituite dalle seguenti «lettera d)».

2. Al comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 16/2016, prima delle parole «alla lettera f)» sono aggiunte le parole «alla lettera d) e)» e alla fine del periodo sono inserite le parole «La ristrutturazione edilizia avviene nel rispetto della precedente destinazione d'uso.».

3. All'art. 4 della legge regionale n. 16/2016, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Nelle aree di cui al comma 4 sono altresì ammessi gli interventi di iniziativa privata volti alla pubblica fruizione secondo le funzioni specificamente individuate negli strumenti urbanistici comunali per la realizzazione delle urbanizzazioni previste dall'art. 3 e dall'art. 4, comma 5, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, secondo i parametri tecnici delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico, attraverso permesso di costruire convenzionato, con il procedimento di cui all'art. 20.

4-ter. Sono altresì ammesse le destinazioni a verde pubblico, anche attrezzato e sportivo, i parchi urbani.».



Art. 6.

*Modifiche all'art. 5 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16*

1. L'art. 5 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Recepimento con modifiche dell'art. 10 "Interventi subordinati a permesso di costruire" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). — 1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:

- a) gli interventi di nuova costruzione;
- b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
- c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti degli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi e per il contenimento del consumo di nuovo territorio, come di seguito definite:

1) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi dei sottotetti, delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati aventi altezza minima di m. 2,20 esistenti e regolarmente realizzati comprendendo tra immobili regolarmente realizzati e legittimi tutti quelli in possesso di regolare titolo edilizio abilitativo e di certificazione di agibilità, inclusi quelli regolarizzati attraverso sanatorie edilizie, segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria, fatta eccezione per le pertinenze relative ai parcheggi di cui all'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765 e all'art. 31 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, costituiscono opere di ristrutturazione edilizia;

2) il recupero volumetrico di verande regolarmente realizzate ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni fino ad un massimo del 2 per cento del volume dell'unità immobiliare residenziale afferente, ad esclusione delle verande realizzate nei fronti prospicienti pubbliche strade o piazze. È dovuto il pagamento degli oneri concessori;

3) il recupero abitativo dei sottotetti è consentito purché sia assicurata per ogni singola unità immobiliare l'altezza media ponderale di m. 2, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi m. 1,50 per la superficie relativa. Il recupero volumetrico è consentito anche con la realizzazione di nuovi solai o la sostituzione dei solai esistenti senza alterazione del volume complessivo preesistente. Si definiscono come sottotetti i volumi sovrastanti l'ultimo piano degli edifici ed i volumi compresi tra il tetto esistente ed il soffitto dell'ultimo piano dei medesimi edifici;

4) il recupero abitativo delle pertinenze, dei locali accessori, degli interrati e dei seminterrati e degli ammezzati aventi altezza minima di m. 2,20 è consentito in deroga alle norme vigenti e comunque per una altezza minima non inferiore a m. 2,20. Si definiscono pertinenze, locali accessori, interrati e seminterrati i volumi realizzati al servizio degli edifici, anche se non computabili nella volumetria assentita agli stessi;

5) gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti, delle pertinenze e dei locali accessori avvengono senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde. Tale recupero può avvenire anche mediante la previsione di apertura di finestre, lucernari e terrazzi esclusivamente per assicurare l'osservanza dei requisiti di aero-illuminazione. Per gli interventi da effettuare nelle zone territoriali omogenee A di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero negli immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni anche nei centri storici se disciplinati dai piani regolatori comunali, ovvero su immobili ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali, o in aree protette da norme nazionali o regionali, e in assenza di piani attuativi, i comuni adottano, acquisito il parere della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali, ovvero di concerto con gli enti territoriali competenti alla gestione di suddetti parchi e riserve naturali o aree protette, una variante al vigente regolamento edilizio comunale, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Detta variante individua anche gli ambiti nei quali, per gli interventi ammessi dalla presente legge, non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività. È fatto salvo l'obbligo delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni;

6) il progetto di recupero ai fini abitativi segue le prescrizioni tecniche in materia edilizia, contenute nei regolamenti vigenti, nonché le norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici, fatte salve le deroghe di cui ai punti precedenti;

7) le opere realizzate ai sensi del presente articolo comportano il pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 7, calcolati secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. La realizzazione delle opere è altresì subordinata al versamento al comune di una somma pari al 10 per cento del valore dei locali oggetto di recupero, desumibile dal conseguente incremento della relativa rendita catastale che risulta dalla perizia giurata allegata al permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività nei casi previsti dall'art. 10;


e) gli interventi di riqualificazione urbana attraverso l'insediamento di attività commerciali o artigianali.»

Art. 7.

*Modifiche all'art. 6 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16*

1. All'art. 6 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo del comma 2 dopo le parole «inizio e ultimazione» sono aggiunte le parole «utilizzabili entrambi, anche nell'ambito dello stesso procedimento.»;



b) al comma 6 le parole «alle denunce di inizio attività» sono soppresse e le parole «Ricorrendone le condizioni,» sono sostituite dalle parole «Con le medesime limitazioni ivi previste,».

Art. 8.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'art. 7 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole «all'art. 1, comma 3» sono sostituite dalle parole «all'art. 35, comma 1»;

b) alla lettera f) del comma 5 le parole «in deroga o con cambio di destinazione d'uso» sono sostituite dalle parole «o in deroga»;

c) il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Nel caso di interventi su edifici esistenti, il contributo di costruzione, se dovuto, è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, individuato dal comune in base al computo metrico estimativo allegato ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi ad essi relativi non superino il 50 per cento dei valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi del comma 12 e che il contributo afferente al permesso di costruire comprenda una quota del costo di costruzione non superiore al 10 per cento.»;

d) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

«13-bis. Gli impianti di smaltimento dei reflui provenienti da complessi edilizi destinati a civile abitazione, comprese le fosse Imhoff, in aree prive di fognatura dinamica comunale o in aree in cui tale fognatura non può essere utilizzata, costituendo opere di urbanizzazione primaria, sono realizzati dai titolari del titolo edilizio abilitativo a scomputo degli oneri concessori per l'urbanizzazione e sono ceduti al comune territorialmente competente.».

Art. 9.

Modifiche all'art. 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'art. 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, i commi 5, 6, 7, 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti:

«5. Al fine di agevolare gli interventi di rigenerazione urbana, di decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza, sismica e contenimento del consumo di suolo, di ristrutturazione nonché di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore del 20 per cento rispetto a quello previsto dalle tabelle parametriche regionali. I comuni hanno la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione, fino alla completa esenzione dallo stesso.

6. Gli insediamenti artigianali all'interno dei piani di insediamento produttivo e gli insediamenti industriali all'interno delle aree o dei nuclei industriali sono esonerati dal pagamento degli oneri di urbanizzazione. Le tabelle parametriche sono applicate integralmente per gli insediamenti commerciali e direzionali. Nessun contribu-

to è dovuto per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. Per il mutamento della destinazione d'uso, quando non urbanisticamente rilevante, non è dovuto nessun contributo; i comuni possono deliberare l'applicazione di un tributo. Nei casi di cambio della destinazione d'uso urbanisticamente rilevante sono dovuti gli oneri concessori per legge e con le aliquote ed importi unitari come deliberato dai singoli comuni, quando il richiedente il permesso di costruire si impegna, mediante convenzione o atto d'obbligo unilaterale, a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione.

7. Il contributo per il costo di costruzione non è dovuto da coloro che richiedono il permesso di costruire per fabbricati destinati a residenza stabile per uso proprio, quando questi hanno caratteristiche dell'edilizia economica e popolare o edilizia residenziale sociale ed i richiedenti non risultino proprietari di altri immobili destinati ad abitazione nonché dalle cooperative edilizie a proprietà divisa o indivisa che abbiano i requisiti per accedere a finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale in materia di edilizia agevolata o convenzionata, ivi comprese quelle che hanno già firmato le convenzioni con i comuni, e da coloro che richiedono la concessione per alloggi aventi le caratteristiche di superficie di cui al comma 3 dell'art. 16 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Il contributo non è dovuto altresì per le eventuali unità immobiliari, inserite nei piani di utilizzo PEEP, aventi destinazione diversa da quella residenziale ma incluse nel piano stesso purché con obblighi di convenzione ancora in corso.

9. Per l'aggiornamento e l'adeguamento dei contributi di costruzione resta fermo quanto previsto dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

10. Resta salva la facoltà dei singoli comuni di introdurre premialità prevedendo la possibilità di ridurre i contributi di costruzione al fine di promuovere: risparmio energetico, ecologia, bioedilizia, riduzione del rischio sismico, riciclaggio dei rifiuti, rigenerazione urbana, recupero edilizio, ristrutturazione urbana ed edilizia ovvero altre forme ritenute innovative per la qualità architettonica. I comuni possono altresì ridurre il contributo di costruzione se nella realizzazione dell'opera si utilizzano materiali certificati e rispondenti ai criteri ambientali minimi (CAM).».

Art. 10.

Modifiche all'art. 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. L'art. 10 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 10 (Recepimento con modifiche dell'art. 22 «Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività» e dell'art. 23 «Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire» del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380). — 1. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 3 e 5 che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, ivi incluse le modifiche ai prospetti



prospicienti pubbliche strade o piazze, nei casi in cui dette modifiche non rientrino già negli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 5, comma 1, lettera c).

2. Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che modificano la destinazione d'uso quando risultano urbanisticamente non rilevanti nonché gli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni sull'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del medesimo decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni che non alterino la sagoma dell'edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia nonché ai fini della segnalazione certificata di agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.

3. Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista le varianti a permessi di costruire che non configurino una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico e dalle altre normative di settore.

4. La presentazione della segnalazione certificata di inizio attività è prevista anche per gli interventi di manutenzione straordinaria e per quelli di restauro e risanamento conservativo di cui rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall'art. 1, qualora riguardino le parti strutturali o i progetti dell'edificio.

5. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista le piscine pertinenziali prefabbricate interrato di dimensioni non superiori al 20 per cento del volume dell'edificio appoggiate su battuti cementizi non strutturali.

6. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività:

a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), in zone non comprese all'interno delle zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero non relativi ad immobili sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ovvero non ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS;

b) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), anche nelle zone e negli immobili di cui alla lettera a), e nei soli casi in cui siano verificate le seguenti tre condizioni:

1) il solaio sia preesistente;

2) il committente provveda alla denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come introdotto dall'art. 1, ed all'eventuale conseguente autorizzazione ai sensi dell'art. 16;

3) la classificazione energetica dell'immobile sia conforme alle prescrizioni di cui al decreto interministeriale 26 giugno 2015;

c) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;

d) le opere di recupero volumetrico ai fini abitativi di cui all'art. 5, comma 1, lettera d);


e) le opere per la realizzazione della parte dell'intervento non ultimato nel termine stabilito nel permesso di costruire, ove i lavori eseguiti consentano la definizione planivolumetrica del manufatto edilizio e le opere di completamento siano conformi al progetto attuato.

7. Gli interventi di cui al comma 6, lettere a), b) e c), sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'art. 7. Gli interventi di cui al comma 6, lettera d), sono soggetti ai contributi di costruzione come determinati al punto 6) della lettera d) del comma 1 dell'art. 5.

8. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, che riguardino immobili compresi in zone omogenee A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o sottoposti ai vincoli del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni, ovvero ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali o in aree protette ai sensi della normativa relativa alle zone pSIC, SIC, ZSC e ZPS, o sottoposti a vincolo di assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative.

9. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 7. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come recepito dall'art. 1, ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, come recepito dall'art. 1.

10. Previa segnalazione certificata di inizio attività, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni sono consentiti nel medesimo lotto gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di



edifici crollati, nel rispetto della volumetria esistente, per motivi di sicurezza o di rispetto di distanze previste negli strumenti urbanistici vigenti alla data dell'intervento previo parere e autorizzazione paesaggistica della soprintendenza competente per territorio.».

Art. 11.

Modifiche all'art. 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'art. 11 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «all'art. 22 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10» sono sostituite dalle parole «agli articoli 26 e 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7» e l'ultimo periodo è soppresso;

b) il comma 4 è abrogato.

Art. 12.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. All'art. 12 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) del comma 1 alla fine sono aggiunte le parole «. Rientrano in questa fattispecie una diversa ubicazione o un diverso orientamento del fabbricato all'interno del lotto rispetto al progetto assentito alla fine»;

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Non concorrono alla valutazione delle variazioni essenziali quelle che riguardano la dimensione delle scale degli androni e dei corpi tecnici necessari per allocare impianti tecnologici e tutte le altre destinazioni previste dal decreto ministeriale 10 maggio 1977, n. 801 e quelle relative agli spessori e alle grandezze definiti dalla legge regionale 22 aprile 2005, n. 4.

6-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli edifici esistenti o in corso di costruzione.».

Art. 13.

Modifiche all'art. 13 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. Il comma 5 dell'art. 13 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è abrogato.

Art. 14.

Modifiche dell'art. 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. L'art. 16 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Recepimento con modifiche dell'art. 100 "Competenza della Regione" del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*). — 1. Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica ordina, con

provvedimento definitivo, visto il parere dell'ufficio del genio civile e sentito il competente ufficio del Dipartimento, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.

2. Qualora per l'accertato reato di violazione delle norme del capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, individuato e dichiarato estinto per qualsiasi causa dal dispositivo del giudice penale, sia stata verificata e dichiarata la conformità delle opere o delle parti di esse alle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, il relativo procedimento amministrativo di competenza è definito dal parere reso in seno al processo verbale compilato e trasmesso, ai sensi dell'art. 96, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, dal dirigente dell'ufficio del genio civile alla competente autorità giudiziaria.

3. Qualora in seno alla sentenza di estinzione del reato non sia rubricata la violazione delle norme di cui al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni, il procedimento amministrativo di competenza è definito a cura dell'ufficio del genio civile.


4. In caso di inadempienza di cui al comma 1 si applica l'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni.».

Art. 15.

Modifiche all'art. 20 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. Il comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è sostituito dal seguente:

«1. È ammesso il rilascio del permesso di costruire convenzionato, escludendo l'approvazione in consiglio comunale della convenzione di cui all'art. 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come recepito dall'art. 1, nei lotti interclusi e nelle aree residue sottoposte dai piani urbanistici a pianificazione attuativa, fuori dagli ambiti di formazione dei comparti di cui all'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, in presenza delle opere di urbanizzazione primaria (almeno rete idrica, viaria e fognante) ed il richiedente si impegna a realizzare a proprie spese le altre reti mancanti, quali elettrica, del gas, della pubblica illuminazione e telefonica nonché i parcheggi ed il verde primario nella misura stabilita dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 e qualora la redazione di un piano di lottizzazione non risulti utile per le ridotte dimensioni delle aree per urbanizzazione secondaria ovvero delle superfici da cedere in caso di lottizzazione.».



Art. 16.

*Modifiche all'art. 21 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16*

1. Al comma 1 dell'art. 21 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, alla fine sono aggiunte le parole «e deve rispettare le prescrizioni contenute nel decreto del Ministro per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 sui criteri minimi per le aree designate come zone di protezione speciale (ZPS)».

Art. 17.

*Modifiche all'art. 22 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16*

1. All'art. 22 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Nel rispetto delle destinazioni di zona come individuate dagli strumenti urbanistici generali ed attuativi e delle categorie funzionali di cui all'art. 23-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, i comuni, nelle more dell'approvazione del PUG, possono disciplinare gli ambiti di applicazione ed eventuali limitazioni alle disposizioni di cui al comma 1, mediante l'approvazione con delibera di consiglio comunale di specifico regolamento per il trasferimento di diritti edificatori.

1-ter. Nelle more o in assenza delle specifiche norme regolamentari previste dal comma 1-bis, il trasferimento di diritti edificatori di cui al presente articolo può avvenire soltanto all'interno dello stesso comune tra lotti contigui ricadenti nella stessa zona territoriale omogenea (ZTO) e di uguale densità edilizia.

1-quater. Ai fini del trasferimento di diritti edificatori previsto dal presente articolo, i comuni nell'ambito del proprio territorio possono autorizzare la delocalizzazione di volumetrie sino al 100 per cento del volume ammissibile nella zona omogenea di destinazione finale.

1-quinquies. I comuni già dotati di regolamento per il trasferimento di diritti edificatori, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano lo stesso alle disposizioni di cui al presente articolo.

1-sexies. Non è consentito il trasferimento di diritti edificatori tra comuni diversi, cui territori ricadono all'interno dello stesso piano ASI.».

Art. 18.

*Modifiche all'art. 23 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16*

1. L'art. 23 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie*). — 1. I proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie di competenza dei comuni previsti dalla presente legge, fatta eccezione per quelle di cui al comma 4-bis dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, sono vincolati, nella misura non inferiore al 50 per cento, in

uno specifico capitolo di bilancio del comune e sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di riqualificazione, arredo e decoro urbano, al risanamento dei complessi edilizi compresi nei centri storici, all'acquisizione delle aree da espropriare per la realizzazione dei programmi pluriennali, dei piani di zona.».

Art. 19.

*Modifiche all'art. 24 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16*

1. L'art. 24 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Definizione del carico urbanistico*). — 1. Il carico urbanistico è costituito dall'effetto sul territorio degli interventi edilizi che comportano un aumento degli standard definiti nelle quantità minime dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, con riferimento alle zone territoriali omogenee.

2. L'aumento del carico urbanistico si verifica tutte le volte in cui la previsione di nuovi interventi edilizi o del mutamento di destinazione di uso degli interventi edilizi esistenti rende necessario un aumento degli standard di cui al comma 1.».

Art. 20.

*Modifiche all'art. 25 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16*

1. All'art. 25 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «dell'art. 8 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10» sono sostituite dalle parole «del titolo III della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 si applica anche per la regolarizzazione di concessioni edilizie rilasciate in assenza di autorizzazione paesaggistica per i beni individuati dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 134 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, sempre che le relative istanze di concessione siano state presentate al comune di competenza prima dell'apposizione del vincolo.».


Art. 21.

*Modifiche all'art. 26 della legge regionale
10 agosto 2016, n. 16*

1. All'art. 26 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione, limitatamente al recupero, anche parziale, del volume edilizio esistente e all'area di pertinenza strettamente funzionale così come prevista dalle normative di settore per la nuova destinazione d'uso dell'immobile.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 aventi natura derogatoria sugli strumenti urbanistici, nei limiti di quanto previsto dal predetto comma 1, rendono sempre



possibile il cambio di destinazione d'uso senza variante urbanistica salvo il ricorso alla variante urbanistica nel caso di interventi che richiedono l'impegno di aree di pertinenza, maggiori rispetto alla prevista quantità degli standard urbanistici, per la nuova destinazione d'uso dell'immobile.

1-*quater*. Fatti salvi i requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, lo svolgimento delle attività ivi individuate come "affittacamere" e "case ed appartamenti per vacanza" sono svolte senza alcun cambio di destinazione d'uso delle unità immobiliari e appartamenti che possiedono le caratteristiche strutturali ed igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e regionale per i locali di civile abitazione mantenendo il vincolo di destinazione d'uso per un periodo di almeno cinque anni.».

Art. 22.

Modifiche all'art. 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. Al comma 3 dell'art. 28 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, la parola «abitativo» è sostituita dalla parola «abilitativo» e alla fine sono aggiunte le parole «Le perizie giurate possono essere precedute da comunicazioni asseverate (CILA tardive) e segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA in sanatoria) per la regolarizzazione di opere minori realizzate all'interno degli immobili oggetto di condono edilizio non definiti, utili per la definizione del condono.».

Art. 23.

Modifiche all'art. 30 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16

1. Al comma 1 dell'art. 30 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), le parole «articoli 4, 5, 6, 7 e 9» sono sostituite dalle parole «articoli 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, ultimo periodo.»;

b) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

«b-bis) l'art. 10 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127;

b-ter) gli articoli 13 e 14 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 70;

b-quater) l'art. 2 della legge regionale 26 marzo 1982, n. 22;

b-quinquies) l'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26;

b-sexies) l'art. 2, ad eccezione dei commi 1 e 3, della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17;

b-septies) l'art. 18 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4;

b-octies) l'art. 19, comma 2, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

b-nonies) la legge regionale 23 giugno 2014, n. 14;

b-decies) l'art. 36 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1.».

Art. 24.

Recepimento con modifiche dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, è aggiunto il seguente:

«Art. 14 bis (*Recepimento con modifiche dell'art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Opere pubbliche"*). — 1. Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e successive modificazioni, le norme della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge regionale n. 12/2011 e successive modificazioni.».

Art. 25.

Recepimento con modifiche dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. Dopo l'art. 14-bis della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, come introdotto dall'art. 24, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-ter (*Recepimento con modifiche dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Azioni sismiche"*). — 1. L'edificio è progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni, così come previste e definite dalle norme tecniche dei decreti ministeriali di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».


Art. 26.

Recepimento con modifiche dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

1. Dopo l'art. 14-ter della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16, come introdotto dall'art. 25, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-quater (*Recepimento con modifiche dell'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Verifica delle strutture"*). — 1. L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi resistenti dell'intera struttura.

2. Gli elementi resistenti di cui al comma 1 sono verificati per le possibili combinazioni prescritte dalle norme tecniche dei decreti ministeriali di cui all'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001.».



Capo II

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA
ED URBANISTICA

Art. 27.

Proroga istituzione sportello unico per l'edilizia

1. Il termine per l'istituzione da parte delle amministrazioni comunali dello sportello unico per l'edilizia di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge non risulta ancora istituito, è stabilito in sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana. Nelle more della sua istituzione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e le procedure amministrative previgenti.

Art. 28.

Presentazione di documentazione e termini per l'istituzione di piattaforme telematiche

1. Nei procedimenti riguardanti la SCIA e la CILA, l'inizio dei lavori è subordinato alla sola presentazione da parte del tecnico incaricato o del titolare della pratica delle comunicazioni con i necessari allegati, trasmessi in forma telematica. Ai fini del rispetto del presente articolo le amministrazioni, se non ancora munite, si dotano o attivano la piattaforma relativa allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 29.

Modifiche all'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29

1. All'art. 7 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Previo il rilascio delle autorizzazioni ovvero dei pareri previsti dalla normativa vigente, è consentito il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati realizzati con regolare titolo abilitativo a esercizio di impianti sportivi e palestre.»

Art. 30.

Agibilità degli immobili realizzati dalla pubblica amministrazione

1. Le disposizioni di cui al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni non trovano applicazione per le opere concernenti l'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 7 del medesimo decreto.

2. Il certificato di collaudo tecnico amministrativo costituisce titolo che legittima l'agibilità degli immobili di cui al comma 1 anche per gli immobili di proprietà della pubblica amministrazione, anche se non realizzati direttamente.

3. Per gli immobili di proprietà pubblica la cui costruzione è stata realizzata prima del 31 dicembre 1967, il provvedimento di agibilità è autocertificato dall'ente proprietario.

Art. 31.

Documentazione relativa alle spettanze dovute ai professionisti per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi


1. Il rilascio dei titoli abilitativi, siano essi di parte (CILA, SCIA) che di ufficio (PDC) e di ogni altro provvedimento relativo ad atti di assenso, è subordinato al pagamento delle spettanze per le prestazioni professionali svolte in favore dei richiedenti i titoli abilitativi di cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni e concordate nel contratto, o atto equipollente, sottoscritto tra professionista e committente ai sensi dell'art. 9, comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.

2. Le dichiarazioni sull'avvenuto pagamento dei compensi pattuiti per contratto o atto equipollente, rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da modulo allegato alla presente legge (allegato A), sottoscritte dai professionisti a vario titolo incaricati per la progettazione o per altre attività svolte, costituiscono parte integrante della comunicazione, segnalazione o richiesta di titolo abilitativo da trasmettere unitamente al modello unificato di presentazione della documentazione relativa ai titoli edilizi e alla modulistica di presentazione per il rilascio di ogni altro provvedimento relativo ad atti di assenso, ivi compresi quelli rilasciati dagli uffici del genio civile, dalle soprintendenze per i beni culturali ed ambientali dal comando Corpo forestale.

3. Alla comunicazione di fine lavori, alla relazione a strutture ultimate, alla relazione di collaudo e alla segnalazione certificata di agibilità (SCA) relativa ai titoli abilitativi di cui al comma 1 devono essere allegati analoghe dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritte dai professionisti a vario titolo incaricati per le attività svolte in corso di esecuzione dei lavori e per tutte le altre attività successive e necessarie ad asseverare l'agibilità. La dichiarazione del professionista contiene il riferimento all'avvenuto pagamento con mezzi tracciabili.

4. Le dichiarazioni di cui al presente articolo rese dai professionisti a vario titolo incaricati, sostituiti dal committente per qualunque ragione, sono allegate contestualmente alla comunicazione dei professionisti subentrati a vario titolo incaricati, fatta salva la produzione di atti giudiziari che dimostrino un contenzioso in essere fra il committente e il professionista.

5. Limitatamente ai procedimenti inerenti agli interventi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ove il committente non abbia già corrisposto integralmente il compenso dovuto, l'amministrazione, ai fini del rilascio dei titoli abilitativi o autorizza-



tivi, acquisisce una dichiarazione scritta del committente, controfirmata per ricevuta dal professionista, con la quale il primo riconosce di essere debitore nei confronti del secondo delle spettanze pattuite per contratto o atto equipollente. Con tale dichiarazione il committente assume l'impegno a corrispondere le spettanze dovute anche nel caso in cui la procedura si dovesse interrompere per sua iniziativa o per sopravvenuti impedimenti non imputabili al professionista. Laddove siano stati corrisposti acconti, l'Amministrazione acquisisce, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista attestante il pagamento degli stessi.

Art. 32.

Fascicolo del fabbricato

1. La Regione promuove l'istituzione del «fascicolo del fabbricato» attraverso il regolamento di cui all'art. 2 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16.

2. Il «fascicolo del fabbricato» di cui al comma 1 disciplina anche gli edifici pubblici.

Art. 33.

Applicazione dell'art. 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222

1. Ai fini della presente legge trovano applicazione nella Regione l'art. 2 e la tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.

Art. 34.

Semplificazione rilascio di pareri

1. Per l'applicazione delle norme previste dal regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni, il parere contenuto nei titoli abilitativi, rilasciati a seguito di procedura abilitativa semplificata (PAS), è reso, previa istruttoria, dall'ufficio del genio civile competente per territorio.

Art. 35.

Modifiche alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 13

1. Alla legge regionale 10 luglio 2015, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (*Studio di dettaglio*). — 1. L'appartenenza delle singole unità edilizie alle tipologie di cui all'art. 2 è individuata entro duecentoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'ufficio tecnico comunale competente o, in mancanza di quest'ultima, su proposta del soggetto che intenda effettuare interventi nell'ambito di un comparto territoriale costituito da più unità edilizie in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge, con uno studio con effetti costitutivi, composto da una relazione esplicativa delle scelte e da una planimetria in scala non superiore a 1:500, approvato con deliberazione del consiglio comunale, previo parere vincolante della conferenza di servizi,

indetta dall'ufficio tecnico comunale, a cui partecipano eventuali consulenti, la soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio, l'ufficio del genio civile nonché eventuali enti competenti in materia. La delibera del consiglio comunale è approvata entro e non oltre centottanta giorni dal deposito del sopra citato studio con effetti costitutivi. In mancanza dell'approvazione della suddetta delibera, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previa diffida con assegnazione di un termine non superiore a trenta giorni, dispone l'intervento sostitutivo.»;

b) al comma 1 dell'art. 4, sono apportate le seguenti modifiche:

1) alle lettere d), f) e g) dopo le parole «lettere a), b),» è aggiunta la lettera «g),»;

2) alla lettera e) dopo le parole «di cui alle lettere» è aggiunta la lettera «g),».

Art. 36.

Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2003, n. 4

1. Al comma 5 dell'art. 19 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni, dopo le parole «sovvenzionata ovvero convenzionata-agevolata» sono aggiunte le parole «o comunque realizzati» e le parole «degli alloggi realizzati alla data del 30 giugno 2002» sono sostituite dalle parole «e depositi o volumi tecnici nei fabbricati realizzati o in corso di costruzione alla data della presente legge».

Art. 37.

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6

1. Alla legge regionale 23 marzo 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«4. Gli interventi riguardano edifici realizzati con titoli abilitativi che ne hanno previsto la costruzione o che ne hanno legittimati la stessa.»;

b) il comma 2 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:


«2. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione, anche su area di sedime diversa, ricadente all'interno della stessa area di proprietà, intesa come insieme di particelle pertinenziali catastalmente contigue senza soluzione di continuità e appartenenti allo stesso proprietario; purché non interessino aree per attrezzature discendenti dallo strumento urbanistico vigente o adottato o aree gravate da vincoli di inedificabilità previsti dalla vigente normativa statale e regionale.»;

c) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 2 le parole «sono presentate entro quarantotto mesi dal termine fissato al comma 4 e» sono soppresse;

2) il comma 4 è abrogato;

d) alla lettera f) del comma 2 dell'art. 11 le parole «di condono edilizio nonché» sono soppresse.



Art. 38.

*Disposizioni transitorie finalizzate
al contrasto dell'emergenza COVID 19*

1. Al fine di contrastare l'emergenza COVID-19 per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite di mq. 50 di cui all'art. 20 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modificazioni non si applica per la chiusura di spazi interni ove questi costituiscano pertinenze di unità immobiliari in cui sono legittimamente insediate attività di ristorazione.

Art. 39.

*Disposizioni di semplificazione
in materia edilizia*

1. Nella Regione si applicano i commi 2 e 5 dell'art. 10 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni.

Art. 40.

*Modifiche alla legge regionale
11 agosto 2017, n. 16*

1. All'art. 57 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo le parole «linee elettriche in bassa tensione» sono aggiunte le parole «e media tensione in area privata»;

b) al comma 1, dopo le parole «la realizzazione di linee elettriche in bassa» sono aggiunte le parole «media».

Art. 41.

Pianificazione territoriale regionale

1. Il comma 7 dell'art. 15 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, è sostituito dal seguente:

«7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziaria 2021, 2022 e 2023, la spesa annua di 500 migliaia di euro (missione 8, programma 1). Ai relativi oneri si fa fronte con parte delle disponibilità della missione 20, programma 3, capitolo 215704 (acc. 1001).».

Art. 42.

Comitato tecnico scientifico dell'urbanistica

1. Al comma 4 dell'art. 52 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) le parole «tre dirigenti» sono sostituite dalle parole «quattro dirigenti»;

b) alla lettera i) le parole «da un pianificatore territoriale» sono sostituite dalle parole «da due pianificatori territoriali».

Art. 43.

*Modifiche all'art. 23 della legge regionale
12 gennaio 2012, n. 8*

1. All'art. 23 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole da «su fabbricati ed opere» fino a «titolo abilitativo ricevuto» sono sostituite dalle parole «, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. previa autorizzazione dell'amministrazione sono ammessi cambi di destinazione d'uso per tutte le costruzioni già destinate a civile abitazione, ad attività turistico-ricettiva ovvero commerciale e di servizi, a condizione che ciò non determini alterazioni ai volumi già realizzati con titolo abilitativo ed assentiti.».

Art. 44.

*Modifiche alla legge regionale
9 dicembre 1980, n. 127*

1. Alla legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6-bis dell'art. 12 dopo le parole «recupero ambientale» sono aggiunte le parole «, da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.»;

b) il comma 7 dell'art. 19 è abrogato.

Art. 45.


Agevolazioni oneri urbanistici spazi verdi

1. Fatti salvi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che comportino una riduzione della superficie volumetrica, in misura pari almeno al 5 per cento a favore di spazi verdi, il consiglio comunale con propria deliberazione può prevedere agevolazioni sugli oneri urbanistici in misura proporzionale alla riduzione.

Art. 46.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 agosto 2021.

MUSUMECI

*Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente*
CORDARO

(*Omissis*).

22R00201

LEGGE 24 settembre 2021, n. 24.

Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie.

(*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - 28 settembre 2021, n. 42*)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni per il settore della, forestazione

1. Per le finalità di cui al comma 8 dell'art. 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2021, l'ulteriore spesa di euro 1.374.658,00 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150514) e di euro 100.012,00 (Missione 9, programma 5, capitolo 151001 - art. 2).

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 1.474.670,00, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 2021, mediante riduzione delle disponibilità della Missione 9, Programma 5, capitolo 150001.

Art. 2.

Modifiche di norme in materia di funzionamento del Corpo forestale della Regione Siciliana

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16, le parole da «Al corso» fino alla fine sono sostituite dalle parole «Al corso è ammesso un numero di candidati stabilito nel bando di indizione del concorso.».

2. All'art. 1 della legge regionale 3 dicembre 2020, n. 29 le parole «la spesa di 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022» sono sostituite dalle parole «la spesa di euro 1.793.732,00 per l'esercizio finanziario 2021 e di euro 5.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2022».

Art. 3.

Norme sulla direzione degli enti parco regionali

1. L'organizzazione amministrativa degli enti parco regionali, istituiti ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni, si articola nella direzione, equiparata ad una struttura di dimensione intermedia ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in unità operative di base e in uffici semplici.

2. A capo della direzione è preposto il direttore, il cui trattamento economico corrisponde a quello attribuito ai dirigenti di strutture intermedie ai sensi del contratto collettivo del personale regionale con qualifica dirigenziale.

3. Per i dirigenti provenienti dall'amministrazione regionale o degli enti parco incaricati di svolgere le funzioni di direttore degli enti parco la retribuzione è quella della fascia di appartenenza.

4. I presidenti degli enti parco determinano la retribuzione di posizione, parte fissa, parte variabile e di risultato spettante ai direttori, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto collettivo del personale regionale con qualifica dirigenziale in ordine al trattamento economico attribuito ai dirigenti di struttura intermedia coincidente con il servizio.

Art. 4.

Adeguamento fondo per il rinnovo del CCRL


1. Per l'adeguamento del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale (Missione 1, Programma 10, capitolo 212019) è autorizzata l'ulteriore spesa annua di euro 946.600,92 per il triennio 2021-2023.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704. Per gli esercizi successivi l'entità dello stanziamento è determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni.

Art. 5.

Differimento termini amministrativo-contabili

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, il termine di cui al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, con riferimento al rendiconto generale o al bilancio di esercizio relativi all'esercizio 2020, è differito al 30 novembre 2021.



2. Al fine di proseguire il processo di risanamento finanziario già in atto del Centro regionale Helen Keller - Scuola cani guida per ciechi di Messina, sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini e gli effetti dell'art. 3, commi 5, 6, 7 e 8, della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24.

Art. 6.

Modifiche alle tabelle A e B di cui all'art. 15 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22

1. Alla tabella A di cui all'art. 15 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22, in corrispondenza del capitolo «N.I. 7900», le diciture del Titolo «3», della Tipologia «500» e della categoria «2» sono sostituite dalle seguenti:

Titolo	Tipologia	Categoria	Amm.ne	Rubrica	Capitolo	Natura fondi	Descrizione
5	300	1	7	3	N.I. 7900	1	Recupero in cinque anni delle somme erogate ai comuni partecipanti all'azienda speciale consortile «A.I.C.A. - Azienda idrica comuni agrigentini»

2. Alla tabella B di cui all'art. 15 della legge regionale n. 22/2021, in corrispondenza del capitolo «N.I. 191335», la dicitura del titolo «1» è sostituita dalla seguente:

Titolo	Tipologia	Categoria	Amm.ne	Rubrica	Capitolo	Natura fondi	Descrizione
18	1	3	7	3	N.I. 191335	1	Erogazione straordinaria ai comuni partecipanti all'azienda speciale consortile «A.I.C.A. - Azienda idrica comuni agrigentini»

Art. 7.

Variazioni al bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate tabelle A e B discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 24 settembre 2021

MUSUMECI

*Assessore regionale
per l'economia*
ARMAO

*Assessore regionale
per il territorio e l'ambiente*
CORDARO

22R00204



LEGGE 30 settembre 2021, n. 25.

Disposizioni contabili ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - Allegato 4/2, paragrafo 6.3.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 44 del 5 ottobre 2021)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Regolarizzazione partite sospese

1. Per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal cassiere nell'esercizio finanziario 2019, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, è riconosciuto il debito fuori bilancio pari a 41.684.225,00 euro di cui all'allegato A alla presente legge.

2. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 è determinato tenendo conto di quanto disposto al comma 1.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 settembre 2021

MUSUMECI

*Assessore regionale
per l'economia
ARMAO*

(Omissis).

22R00202

LEGGE 30 settembre 2021, n. 26.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019 e del rendiconto consolidato dell'esercizio 2019 di cui al comma 8 dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 44 del 5 ottobre 2021)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I


RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE

Art. 1.

Approvazione del Rendiconto generale della Regione

1. È approvato il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019, con le osservazioni oggetto del giudizio di parificazione della Corte dei conti - Sezioni riunite per la Regione Siciliana di cui alla deliberazione n. 6/2021/SS.RR./PARI del 18 giugno 2021, nelle risultanze di cui agli articoli seguenti e, come previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e dalla normativa applicabile, composto dai seguenti allegati:

- 1) Gestione delle Entrate (All. 1);
- 2) Entrate - riepilogo per titoli (All. 2);
- 3) Gestione delle Spese (All. 3);
- 4) Spese - riepilogo per Missioni (All. 4);
- 5) Spese - riepilogo per titoli (All. 5);
- 6) Quadro Generale riassuntivo (All. 6);
- 7) Equilibri di bilancio (All. 7);
- 8) Risultato di amministrazione e risultato di amministrazione per natura fondi (All. 8);
- 9) Prospetto Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) (All. 9);
- 10) Prospetto Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (All. 10);
- 11) Entrate per titolo, tipologia e categoria (All. 11);
- 12) Spese correnti - impegni (All. 12);
- 13) Spese correnti - pagamenti in c/competenza (All. 13);
- 14) Spese correnti - pagamenti in c/residui (All. 14);



15) Spese in c/capitale e attività finanziarie - impegni (All. 15);

16) Spese in c/capitale e attività finanziarie - pagamenti in c/competenza (All. 16);

17) Spese in c/capitale ed attività finanziarie - pagamenti in c/residui (All. 17);

18) Spese rimborso prestiti - impegni (All. 18);

19) Spese per servizi c/terzi e partite di giro - impegni (All. 19);

20) Riepilogo Spese per titoli e macroaggregati - impegni (All. 20);

21) Accertamenti pluriennali (All. 21);

22) Impegni pluriennali (All. 22);

23) Gestione della spesa - Politica Regionale Unitaria (All. 23);

24) Costi per missione (All. 24);

25) Variazioni dell'Entrata e della Spesa (All. 25);

26) Relazione sulla gestione dell'esercizio finanziario 2019 (All. 26);

27) Nota informativa al Rendiconto generale ai sensi del comma 8 dell'art. 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (All. 27);

28) Prospetti dati SIOPE Entrate e Spese (All. 28);

29) Conto Economico (All. 29);

30) Stato Patrimoniale Attivo (All. 30);

31) Stato Patrimoniale Passivo (All. 31);

32) Nota Integrativa alla contabilità economica (All. 32)

33) Elenco dei residui passivi distinti per amministrazione anno di provenienza e capitolo ai sensi della lettera *m*) del comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni (All. 33);

34) Elenco dei residui attivi distinti per amministrazione anno di provenienza e capitolo ai sensi della lettera *m*) del comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni (All. 34);

35) Elenco dei crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio ai sensi della lettera *n*) del comma 4 dell'art. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni (All. 35);

36) Avanzo natura fondi extraregionali (All. 36);

37) Allegato a/1) Risultato di amministrazione - quote accantonate (All. 37);

38) Allegato a/2) Risultato di amministrazione - quote vincolate (All. 38);

39) Allegato a/3) Risultato di amministrazione - quote destinate (All. 39);

40) Elenco delle delibere di prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste di cui all'art. 48, comma 1, lettera *b*) (All. 40);

41) Prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni (All. 41);

42) Prospetto attestazione dei tempi di pagamento (All. 42).

Art. 2.

Previsioni definitive del bilancio

1. Le previsioni iniziali dell'entrata e della spesa dell'esercizio finanziario 2019, fissate con la legge regionale di bilancio 22 febbraio 2019, n. 2 in euro 21.389.602.892,33, per effetto delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, pari a complessivi euro 6.213.557.687,74, risultano stabilite in euro 27.603.160.580,07.

Art. 3.

Entrate

1. Il totale delle entrate accertate per l'esercizio finanziario 2019 per la competenza propria dell'esercizio risulta stabilito in euro 21.006.781.099,07, di cui euro 19.854.925.396,01 versati ed euro 1.151.855.703,06 quali residui attivi dell'esercizio 2019.

2. I versamenti in conto residui attivi ammontano complessivamente ad euro 1.521.764.653,60.

3. I residui attivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2018 in euro 4.481.714.484,82, per effetto delle variazioni di entrate verificatesi nel corso della gestione dell'anno 2019, degli incassi di cui al comma 2, nonché del riaccertamento ordinario effettuato ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 334 dell'11 agosto 2021, risultano determinati alla data del 31 dicembre 2019 in euro 4.101.259.968,18 secondo le risultanze che seguono:



	Somme rimaste da riscuotere	Somme rimaste da versare	Totale
Gestione della competenza	1.086.930.154,99	64.925.548,07	1.151.855.703,06
Gestione dei residui	2.949.153.597,76	250.667,36	2.949.404.265,12
Residui attivi al 31/12/2019			<u>4.101.259.968,18</u>

Art. 4.

Spese

1. Il totale delle spese impegnate nell'esercizio finanziario 2019 per la competenza propria dell'esercizio risulta stabilito in euro 20.444.480.641,04, di cui euro 18.407.519.123,12 pagati ed euro 2.036.961.517,92 da pagare.

2. I pagamenti in conto residui ammontano complessivamente ad euro 1.856.747.787,03.

3. I residui passivi, determinati alla chiusura dell'esercizio 2018 per complessivi euro 3.524.549.763,77, per effetto delle variazioni nella spesa verificatesi nel corso della gestione dell'anno 2019, dei pagamenti di cui al comma 2, nonché delle operazioni di riaccertamento ordinario effettuato ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 334 dell'11 agosto 2021, risultano determinati alla data del 31 dicembre 2019 in euro 3.562.994.740,15 secondo le risultanze che seguono:

	Totale somme rimaste da pagare
Gestione della competenza	2.036.961.517,92
Gestione dei residui	1.526.033.222,23
Residui passivi al 31/12/2019	<u>3.562.994.740,15</u>

Art. 5.

Fondo di cassa

1. Il Fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019 è accertato in euro 1.426.274.294,68, come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa all'1 gennaio 2019			314.291.938,09
<i>Gestione di bilancio</i>	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	<i>Totale</i>
Incassi	1.521.764.653,60	19.854.925.396,01	21.376.690.049,61
Pagamenti	1.856.747.787,03	18.365.834.898,12	<u>20.222.582.685,15</u>
Saldo della gestione di bilancio			<u>1.154.107.364,46</u>



<i>Gestione di tesoreria</i>	<i>Incassi</i>	<i>Pagamenti</i>	
Crediti di tesoreria	36.024.160.937,10	36.024.601.719,97	- 440.782,87
Debiti di tesoreria	1.013.721.053,68	1.013.721.053,68	0,00
<i>Saldo della gestione di tesoreria</i>			<u>- 440.782,87</u>
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			- 41.684.225,00
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019			<u>1.426.274.294,68</u>

Art. 6.

Risultato di Amministrazione

1. La gestione complessiva dell'esercizio finanziario 2019 evidenzia un risultato di amministrazione pari ad euro 846.406.007,45, secondo le risultanze che seguono:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2019		1.426.274.294,68
Residui attivi		4.101.259.968,18
Residui passivi		- 3.562.994.740,15
Crediti di tesoreria		2.971.249,32
Debiti di tesoreria		0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	277.771.984,22	
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	839.290.050,13	
Fondo pluriennale vincolato per spese per incremento attività finanziarie	4.042.730,23	
Totale Fondo pluriennale vincolato Spesa		- 1.121.104.764,58
Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019	euro	846.406.007,45

2. Il disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2019, considerate le quote accantonate, le quote vincolate e quelle destinate agli investimenti del risultato di amministrazione, è accertato nella somma di euro 6.887.404.039,39 di cui:

Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019		846.406.007,45
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità	167.996.686,40	
Accantonamenti residui perenti	544.625.815,43	
Fondo anticipazioni di liquidità D.L. 35 del 2016 e successive modifiche e rifinanziamenti	2.360.763.351,58	
Fondo perdite società partecipate	27.268.594,00	
Fondo rischi contenzioso	243.067.458,46	
Altri accantonamenti	454.240.300,64	
Totale parte accantonata		- 3.797.962.206,51
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - contratti derivati	20.500.542,78	
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.502.794.431,02	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	386.642.196,09	
Altri vincoli	0,00	
Totale parte vincolata		- 3.909.937.169,89
Parte destinata agli investimenti	25.910.670,44	
Totale parte destinata agli investimenti		- 25.910.670,44
Totale Disavanzo (parte disponibile)		- 6.887.404.039,39



Art. 7.

Situazione finanziaria per natura fondi

1. L'avanzo finanziario di euro 846.406.007,45 di cui all'art. 6 è così composto:

Disavanzo finanziario		5.421.384.244,98
<i>di cui</i>		
<i>Fondi ordinari della Regione</i>	5.421.384.244,98	
Avanzo finanziario		6.267.790.252,43
<i>di cui</i>		
<i>Fondi non regionali</i>	3.907.026.900,85	
<i>Fondo anticipazioni di liquidità</i>	2.360.763.351,58	
Avanzo finanziario complessivo al 31 dicembre 2019		846.406.007,45

Art. 8.

Risultati generali del patrimonio

1. La situazione patrimoniale della Regione al 31 dicembre 2019 è così determinata secondo lo stato patrimoniale:

TOTALE ATTIVO	9.258.661.548,00
TOTALE PASSIVO	<u>13.922.245.378,00</u>
PATRIMONIO NETTO al 31 dicembre 2019	- 4.663.583.830,00

Art. 9.

Risultati generali della gestione economica

1. La gestione economica dell'esercizio 2019 ha determinato i risultati di seguito indicati secondo il conto economico:

Totale componenti positivi	18.366.672.097,00
Totale componenti negativi	<u>17.784.422.941,00</u>
Risultato economico dell'esercizio 2019	582.249.156,00

Art. 10.

Effetti della parificazione del Rendiconto generale sul risultato di amministrazione

1. La Regione apporta le rettifiche contabili modificative del risultato di amministrazione derivanti dal giudizio di parificazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019, emesso con la deliberazione n. 6/2021/SS.RR./PARI del 18 giugno 2021 dalla Corte dei conti Sezioni riunite per la Regione Siciliana, sulle partite non parificate di cui alla parte A) della decisione concernente il «Risultato d'amministrazione», di cui all'allegato A alla presente legge.


Capo II

RENDICONTO CONSOLIDATO

Art. 11.

Approvazione del rendiconto consolidato della Regione per l'esercizio 2019

1. È approvato il rendiconto consolidato della Regione per l'esercizio finanziario 2019 secondo le risultanze che seguono:



ENTRATE	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	11.841.494.290,57	12.047.726.343,48
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	3.717.634.686,54	3.784.942.257,76
Titolo 3 - Entrate extratributarie	796.782.100,17	745.104.513,27
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.055.838.609,33	756.453.585,32
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	699.095.900,86	691.976.829,31
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	2.970.735.022,14	3.386.565.168,52
Totale entrate dell'esercizio	21.081.580.609,61	21.412.768.697,66
USCITE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Titolo 1 - Spese correnti	15.433.222.025,36	15.092.665.235,12
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.179.611.697,46	969.596.786,18
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	718.675.666,94	713.306.950,04
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	220.377.753,39	220.377.753,39
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	2.970.735.923,79	3.326.576.702,16
Totale uscite dell'esercizio	20.522.623.066,94	20.322.523.426,89
Risultato di amministrazione	1.138.860.102,85	
Fondo di cassa al 31/12/2019	1.583.575.369,02	
Residui attivi al 31/12/2019	4.266.007.423,50	
Residui passivi al 31/12/2019	3.588.048.096,35	

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 30 settembre 2021

MUSUMECI

Assessore regionale per l'economia
ARMAO

(*Omissis*).

22R00203

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GUG-026) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 2 0 7 0 2 *

€ 4,00

